



SOCIAL NEWS

Culture a confronto Mensile di promozione sociale

Anno 4 - Numero 8
Agosto 2007



Dipartimento
Giustizia Minorile




Numero speciale
ad integrazione
del numero di
giugno/luglio 2007
dedicato ai bambini
scomparsi



TROPPE PATRIE

La sottrazione internazionale di minorenni



Copertina di
Paolo Maria Buonsante

Social News

www.socialnews.it - redazione@socialnews.it

"Alcuni di noi sono davvero strani: si appassionano per ciò che l'umanità abbandona quando ti impongono la moda più consumistica; piangono per la perdita di un libro anche se la televisione parla solo di calcio-mercato; accolgono nelle loro case i diseredati ma si oppongono al commercio della droga; combattono per i bambini senza infanzia e senza padri ma rifiutano la guerra e le armi di distruzione. Alcuni di noi sono davvero strani: lottano a fianco dei lavoratori sfruttati; combattono per il riconoscimento dei senza terra, dei senza voce; difendono le donne oppresse, mutilate, violate; mettono in discussione tutto per raccogliere un fiore e rischiano la propria vita per donare un sorriso. È proprio vero, siamo davvero strani: abbiamo scelto di urlare al mondo l'importanza del valore della vita".

Il direttore

- 3** **Genitori globalizzati**
di Massimiliano Fanni Canelles

- 3** **I diritti del fanciullo**
a cura del DGM

- 5** **Figli contesi**
di Roberto Gallace

- 10** **La legge 15 gennaio 1994 n. 64**
*da la Gazzetta Ufficiale del
29 gennaio 1994*

- 18** **Affinchè i bimbi non crescano
senza radici**
di Pietro Lo Re

- 24** **La sottrazione internazionale
dei minoreni: prassi operative**
di Giuseppina Introcaso

- 25** **Tabelle figli contesi**
a cura del DGM

- 28** **Elenco degli Stati partners
dell'Italia per l'attuazione della
convenzione dell'Aja del
25/10/80**
a cura del DGM

- 29** **Istanze trattate dall'Autorità
Centrale Italiana ai sensi del
regolamento 2201/2003**
a cura del DGM

- 33** **Moduli per l'Istanza di
Restituzione**
a cura del DGM

I dati statistici sono del
Servizio Statistico del
Dipartimento per la
Giustizia Minorile.



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodici
Italiana

Questo periodico è aperto a quanti desiderino collaborarvi ai
sensi dell'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana
che così dispone: "Tutti hanno diritto di manifestare il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione".
La pubblicazione degli scritti è subordinata all'insindacabile
giudizio della Redazione: in ogni caso, non costituisce alcun
rapporto di collaborazione con la testata e, quindi, deve inten-
dersi prestata a titolo gratuito.

SOCIAL NEWS

Anno 4 - numero 8 - Agosto 2007

Direttore responsabile:

Massimiliano Fanni Canelles
Direttore medico azienda sanitaria n°4

Direttore editoriale:

Luciana Versi

Redazione:

Claudio Cettolo
Capo redattore, grafica
Paolo Buonsante
Giornalista pubblicista, satira
Ivana Milic
Redattore Social News on-line
Serenella Pesarin
Direttrice Generale DGM Ministero Giustizia
Paola Viero
Esperta UTC Ministero Affari Esteri
Cristina Castelli
Professore ordinario università Cattolica
Daniela Carretti
Ufficio legale
Paola Pauletig
Segreteria di redazione, Social News on-line
Marina Cenni
Correzione ortografica
Elena Volponi
Correzione ortografica

Sedi di Redazione:

Trieste, Udine, Milano, Novara,
Roma, Napoli, Palermo, Torino, Bologna

Collaboratori di Redazione:

Maria Rosa Dominici
Cinzia Lacalamita
Micaela Marangone
Emanuel Mian
Valeria Pomponi
David Roici
Grazia Russo
Martina Seleni
Cristina Sirch
Alessandra Skerk
Claudio Tommasini
Ivan Vadori
Antonello Vanni
Cristian Vernucci

Con il contributo di:

Massimiliano Fanni Canelles
Roberto Gallace
Pietro Lo Re
Giuseppina Introcaso

Si ringrazia:

**Il Dipartimento della Giustizia Minorile
per il prezioso contributo alla realizzazione
di questo numero speciale**

Registr. presso il Trib. di Trieste n. 1089 del 27 luglio 2004 - ROC Aut. Ministero Garanzie Comunicazioni n° 13449
Proprietario della testata: Associazione di volontariato @uxilia onlus www.auxilia.fvg.it - info@auxilia.fvg.it
Stampa: Grafiche Manzanese - Manzano (Ud)

Tutti i nostri collaboratori lavorano per la realizzazione della presente testata a titolo completamente gratuito. Social News non è responsabile di eventuali inesattezze e non si assume la responsabilità per il rinvenimento del giornale in luoghi non autorizzati. È consentita la riproduzione di testi ed immagini previa autorizzazione citandone la fonte. Informativa sulla legge che tutela la privacy: i dati sensibili vengono trattati in conformità al D.L.G. 196 del 2003. Ai sensi del D.L.G. 196 del 2003 i dati potranno essere cancellati dietro semplice richiesta da inviare alla redazione.

I diritti del Fanciullo

Punto cardine della legislazione minorile è la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1989, n. 176. La convenzione consta di 54 articoli che affrontano specificamente ogni diritto del minore, si propone di seguito uno stralcio dei primi cinque articoli:

dalla "CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO - NEW YORK, 20 NOVEMBRE 1989". PRIMA PARTE

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 2

1. Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articolo 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati Parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 4

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Articolo 5

Gli Stati Parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Genitori globalizzati

Massimiliano Fanni Canelles

Il fenomeno della "sottrazione internazionale" di un minore è l'ultimo atto del fallimento di un matrimonio tra persone di diversa origine sociale e culturale ma soprattutto fra cittadini di stati diversi. Questa problematica ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente sia per l'aumento di separazioni, conflittuali sia perché l'Italia sta sempre più assumendo la duplice funzione di territorio di destinazione definitiva e di transito dell'ondata di migrazione comunitaria ed extracomunitaria. Un fenomeno legato sempre più a mutamenti geo e socio-politici che determinano nel nostro Paese e in tutta l'Europa il costituirsi di formazioni sociali multirazziali, multiculturali e multireligiose. E proprio la diversità di cultura, fede religiosa e tradizioni, sono i fattori che in genere stanno alla base della disgregazione delle coppie miste. Il genitore che sottrae il proprio figlio portandolo indebitamente all'estero senza il consenso dell'altro genitore, o addirittura in assenza di una precedente decisione giudiziaria, solitamente ritiene di esercitare un proprio diritto naturale che gli deriva dalla propria tradizione e cultura ed alcune volte è spinto dal pensiero di raggiungere una legislazione a lui più favorevole nello stato d'origine. Ed è solo nel momento in cui la conflittualità genitoriale arriva al punto di impedire il mantenimento dei contatti fra figli ed entrambi i genitori che ci si accorge come siano carenti gli istituti internazionali per tutelare un rapimento internazionale di minore. La giurisdizione italiana prevede alcune norme per punire l'autore dell'illecita sottrazione che però non hanno efficacia a fare rientrare il bambino nel paese d'origine. Attualmente i soli strumenti a disposizione del genitore connazionale che ha perso il figlio sono la Convenzione Europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 che riferiscono la competenza all'Autorità Centrale per l'Italia che è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia. In caso di non applicabilità delle normative (quando il bambino è stato condotto in uno stato che non aderisce alle suddette convenzioni) allora la competenza viene dirottata della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri. E' quindi quanto mai urgente valorizzare ed aiutare l'integrazione tra le varie etnie e quindi anche studiare adeguatamente i numerosi accordi internazionali in materia di immigrazione e ricercare un denominatore comune tra gli ordinamenti dei Paesi di provenienza e di accoglienza. Bisogna individuare ed adottare procedure efficaci per contrastare la sottrazione del minore, un fenomeno, come detto, in rapida progressione a causa sì di fattori quali la diversità fra culture, religioni e legislazioni in materia familiare ma anche facilitato dalla libera circolazione delle persone all'interno della Comunità Europea e dalla riservatezza dei dati personali che non può essere fornita senza il consenso degli interessati.

Figli contesi

Se a separarsi sono coniugi di nazionalità diversa la disgregazione del nucleo familiare comporta difficoltà particolari

perché alle dinamiche tipiche di due coniugi in crisi si aggiungono anche quelle, sino a quel momento quiescenti, di origine culturale, religiosa e geografica

La protezione del fanciullo e la tutela dei suoi diritti hanno oramai acquisito un ruolo rilevante all'interno degli ordinamenti di gran parte degli Stati e rappresentano un punto fermo e costante all'interno delle relazioni internazionali. Dovrebbe oramai essere patrimonio comune la concezione che vede il diritto del minore di avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambi i genitori (anche dopo la loro separazione o il divorzio) come un diritto irrinunciabile e perciò da difendere in ogni modo. La possibilità per gli Stati di sollevare l'attenzione da problemi connessi alla sopravvivenza del proprio popolo e di porla sugli aspetti dell'equità, dello sviluppo, del benessere di ogni singolo cittadino pose le basi, verso la fine del 1950, per una maggiore attenzione anche nei confronti dei componenti più fragili della società, attingendo, per cominciare, alle diverse discipline che si occupavano e si preoccupavano già allora del benessere psico-fisico dell'essere umano e quindi del bambino. Da quelle premesse trassero origine alcune delle più importanti convenzioni internazionali, ancora oggi attuate per superare le difficoltà e le implicazioni evolutive, giuridiche ed esistenziali conseguenti alla disgregazione del nucleo familiare. Difficoltà ed implicazioni ancor più accentuate quando a separarsi è una coppia cosiddetta "mista" -costituita, cioè, da genitori di diversa nazionalità- in quanto alle dinamiche tipiche originate all'interno di una coppia in crisi vanno a sommarsi anche quelle sino a quel momento quiescenti di origine culturale, religiosa, geografica.

E' inevitabile preoccuparsi di una situazione conflittuale che riguarda una coppia di nazionalità mista, soprattutto quando appare difficilmente sanabile autonomamente, perché in assenza di specifici interventi può dare luogo al fenomeno della sottrazione internazionale di minore; ossia al rapimento del bambino compiuto da uno dei genitori, con conseguente trasferimento e permanenza del minore in uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale. Questo fenomeno viene internazionalmente identificato mediante la locuzione *legal kidnapping* e sta ad indicare sia il trasferimento illecito del minore all'estero (compiuto, cioè, o contro il volere dell'altro genitore o contravvenendo ad un preciso provvedimento di una autorità preposta) sia la mancata restituzione dello stesso minore nel suo Paese di residenza abituale a seguito di un temporaneo e legittimo trasferimento all'estero (ad es. per ferie, visita a parenti ecc.). Appare da ciò evidente la necessità di procedere e definire con urgenza la vicenda della sottrazione internazionale del minore; infatti, più è lunga la sua permanenza nel Paese in cui è stato condotto o trattenuto illecitamente, più è difficile sostenere che è nel

suo interesse il ripristino della condizione precedente alla sottrazione e quindi la sua restituzione presso il precedente domicilio abitativo.

E' evidente, quindi, come la risoluzione urgente della controversia familiare passi spesso anche attraverso la positiva soluzione delle complessità inerenti sia alla diversa regolamentazione dei due Paesi -tanto diversa da non poter essere a volte nemmeno confrontata- sia, di conseguenza, alle decisioni giudiziarie eventualmente emesse dagli organi preposti nei due Paesi e, verosimilmente, contrastanti tra loro. Queste ultime considerazioni, unitamente ad altri fattori generali connessi sia alla tutela del minore e di specifici suoi diritti già acquisiti, sia alla necessità di riconoscergliene di nuovi hanno reso imperativa la necessità di definire norme internazionali comuni alle quali ogni Paese interessato deve riferirsi per la trattazione e la definizione di contrapposizioni insorte all'interno della coppia genitoriale ed in grado di coinvolgere i figli entro un certo limite d'età. L'unica via percorribile in tale direzione è tutt'ora quella che conduce alla stipula di "convenzioni", di accordi multilaterali, di strumenti, cioè, in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di Paesi nella tutela del minore e dei suoi diritti, cominciando, ad esempio a individuare in quale Paese, per quella determinata questione, si radica la competenza giuridica e quindi il potere decisionale definitivo.

Alcune di queste convenzioni, sebbene siano state in grado di proporre soluzioni concrete alle diverse problematiche attinenti al diritto minorile e anche di conformare, per quanto possibile, gli ordinamenti dei singoli Paesi aderenti ad alcuni principi di tutela generale del minore, sono attualmente in fase di avanzata revisione. E' un naturale processo, questo, che deriva sia dalla necessità di adeguare i singoli Strumenti internazionali, di per sé statici, alle nuove esigenze procedurali mutate nel corso degli anni, sia dall'esperienza accumulata dai vari Paesi nell'ambito del diritto minorile e di famiglia. L'aspetto comunque importante introdotto dalla filosofia sottostante alle Convenzioni è che tutte le implicazioni derivanti dal diritto internazionale privato, soprattutto quelle relative alla competenza giurisdizionale ed alla legislazione applicabile, vengono drasticamente ridimensionate in virtù del prevalente interesse del minore di vedersi ripristinare con celerità la situazione socio-affettiva precedente alla sottrazione stessa; interesse che non può quindi essere vincolato ad una procedura giudiziaria ordinaria dai tempi notoriamente non proprio rapidi. Come si vedrà in seguito, alcune di queste "convenzioni" coinvolgono direttamente il Dipartimento per la Giustizia Minorile quale "volano" per la loro corretta attuazione

in sede nazionale. Le modalità, gli uffici ed alcune procedure necessarie all'applicazione concreta in Italia di questi Strumenti sono stati individuati dal nostro Paese con la legge del 15 gennaio 1994 n° 64. Le norme procedurali previste in essa appaiono agili ed efficaci, atte a concludere in tempi davvero brevi la specifica procedura internazionale avviata a seguito di richiesta della persona interessata. In tal modo l'Italia, a differenza della quasi totalità degli altri Stati aderenti, ha disciplinato l'applicazione di quella determinata convenzione definendo norme speciali che prevalgono, in ogni caso, su quelle generali di procedura civile. Risulta evidente, quindi, come il nostro Paese, dalla indiscussa tradizione giuridica in materia di protezione dei minori, con la Legge 64/94 abbia dato piena adesione ai principi ispiratori della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991).

IL RUOLO DELLE AUTORITA' CENTRALI

Per raggiungere gli obiettivi individuati dalle diverse Convenzioni internazionali appare evidente come oltre allo strumento tecnico in sé occorra poter contare sulla reale collaborazione tra i diversi Paesi che a quello Strumento hanno aderito. Per questo tutte le più recenti convenzioni internazionali in materia di diritto minorile hanno stabilito che fossero istituiti, in ogni Stato aderente, appositi organi per l'esecuzione delle funzioni previste dalla convenzione stessa. Tali organi vengono denominati ufficialmente "autorità centrali" ed hanno quale compito prioritario quello di pervenire ad un provvedimento, dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, in grado di tutelare determinati interessi e quindi, in definitiva, di far funzionare al meglio la convenzione invocata. L'autorità centrale, quindi, è un organismo specializzato nell'attuazione pratica di una o più convenzioni e svolge un importante lavoro operativo e collaborativo con la omologa autorità degli altri Paesi, rappresentando, in ultima analisi, un raccordo significativo tra il cittadino e le autorità giudiziarie estere.

E' comunque opportuno precisare che ogni autorità centrale si attiva nel proprio Paese -o dovrebbe attivarsi- affinché la convenzione invocata venga applicata al meglio e quindi, ad esempio nel caso della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, che l'autorità giudiziaria competente disponga la restituzione immediata del minore al genitore cui è stato sottratto illecitamente. Ciò vuol dire che l'attività dell'Autorità Centrale italiana si esplica essenzialmente a "favore" dell'istanza di restituzione all'estero del minore condotto illecitamente in Italia -ovvero a favore dell'istanza per il riconoscimento del diritto di visita inoltrata dal genitore all'estero non affidatario- avendo sempre a mente l'interesse del minore e quindi la sua protezione di fronte ai possibili rischi, nell'ambito del suo sviluppo psico-fisico, derivanti dalla sottrazione illecita, dalla sua mancata restituzione o dall'improvvisa perdita dell'altro genitore. E' una attività che l'Ufficio conduce con impegno e professionalità confidando, come è giusto che sia in un rapporto di cooperazione, nel medesimo impegno e nella stessa professionalità dell'autorità centrale dell'altro Stato qualora si debba procedere ai fini della restituzione in Italia del minore condotto illecitamente in quel territorio, ovvero al riconoscimento ed al concreto esercizio del diritto di

visita di un cittadino italiano. Il punto forte delle diverse convenzioni che fanno capo al Dipartimento per la Giustizia Minorile è proprio questo: -spirito di cooperazione e sensibilità; ma allo stesso tempo ne rappresenta la debolezza principale; in assenza di una fattiva, concreta collaborazione da parte delle autorità dello Stato richiesto la convenzione e tutti i suoi nobili principi, saranno destinati a fallire miseramente.

Ma la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, oltre che regolamentare la procedura ai fini della restituzione del minore sottratto, disciplina, come si vedrà, anche la questione attinente alle visite al figlio da parte del genitore non affidatario. La richiesta del genitore interessato può concernere sia la tutela di un diritto di visita già eventualmente riconosciuto e regolamentato, sia l'organizzazione, da parte delle autorità competenti del Paese richiesto, di visite al figlio secondo una modalità ed un calendario che consentano l'esercizio concreto del diritto. Purtroppo non è raro verificare che la regolamentazione di un diritto di visita in alcuni provvedimenti è tale da rendere inattuabile le visite stesse, rendendo vani l'impegno e il desiderio manifestati con tenacia dal genitore interessato. Un diritto di visita da esercitarsi in un altro Stato implica spesso spostamenti e costi di una certa rilevanza e perché possa produrre benefici effetti nella relazione genitore/figlio necessita di impegno ed empatia da parte di tutte le figure istituzionali coinvolte. Il giudice adito, ad esempio, dovrebbe tener conto delle distanze, dei costi, delle necessità soggettive anche del genitore non affidatario nel momento in cui il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero. Bisogna essere pienamente consapevoli che una mancata visita a causa di difficoltà oggettive non comporta esclusivamente una rinuncia da parte del genitore che ne aveva diritto ma soprattutto un negare al bambino un apporto affettivo insostituibile e prezioso.

In caso di sottrazione internazionale di un minore degli anni 16 l'autorità centrale per l'Italia è stata individuata dalla legge di ratifica n° 64/94 presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile -Ministero della Giustizia- Via Giulia 131, 00186 Roma; tel. 06 681881; fax 06 68807087 e-mail: autoritacentrali.dgm@gjustizia.it. (www.giustiziaminorile.it)

COOPERAZIONE E SINERGIA A SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DEI MINORI

A questo punto dobbiamo necessariamente trattare della fruttuosa collaborazione che da diversi anni vede coinvolti il Dipartimento per la Giustizia minorile, nella sua veste di Autorità Centrale ed il Ministero degli Affari Esteri che con le proprie rappresentanze diplomatiche-consolari contribuisce alla salvaguardia degli interessi preminenti dei minori vittime del comportamento avventato dell'uno o dell'altro genitore. Nell'ambito della Convenzione de L'Aja, sempre più numerose sono le situazioni che necessitano dell'intervento dei consolati italiani. La richiesta di intervento è orientata il più delle volte alla verifica delle condizioni di vita e di salute del minore, verifica che evidentemente si effettua presso il domicilio in cui lo stesso è stato illecitamente condotto dal genitore a seguito della sottrazione. Quando il

sottrattore riesce per lungo tempo ad impedire i contatti dell'altro genitore con il figlio sottratto spesso una reale possibilità di verifica delle condizioni del minore consiste appunto nell'intervento diretto del consolato. È una iniziativa, questa, che solitamente permette di placare le ansie e le preoccupazioni del genitore a cui è stato sottratto il figlio ma che in presenza di dubbi in merito alle condizioni di vita del minore permette di avviare una serie di segnalazioni e richieste alle competenti autorità estere atte a stimolare in loco l'assunzione di autonome iniziative giudiziarie urgenti a tutela del bambino. Qualora il genitore sottrattore non dovesse accettare la visita dell'autorità dello Stato richiedente l'ufficio consolare può avvalersi dei servizi sociali territoriali del luogo e ad essi formulare la richiesta di intervento.

Il diniego alla visita consolare va messa in conto e può esprimersi o perché chi ha sottratto teme che possano essere assunte decisioni immediate ad egli sfavorevoli o semplicemente perché il rifiuto nei confronti dell'altro genitore spesso si traduce in un rifiuto esteso a tutto ciò che da lui proviene, direttamente o indirettamente.

Le istanze di intervento rivolte agli uffici consolari assumono, poi, particolare rilevanza quando il connazionale manifesta le aspettative o, più concretamente, il bisogno di essere assisto e tutelato -nell'ambito della procedura internazionale invocata- da un organo autorevole del proprio Paese. Il connazionale manifesta spesso detta necessità o a seguito della convocazione da parte dell'autorità giudiziaria estera all'udienza di trattazione del caso o quando incontra difficoltà di varia natura di fronte ai tempi ed alla procedura giudiziaria prospettata in territorio estero. È questo un intervento che tipicamente si inserisce nell'ambito della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 e che in determinati contesti andrebbe sempre garantito al connazionale sprovvisto di un proprio rappresentante legale in loco. Purtroppo, all'interno delle procedure avviate ai sensi della Convenzione de L'Aja sulla sottrazione internazionale di minori non è raro riscontrare atti dilatori che contrastano nettamente con quanto prevede la Convenzione stessa in merito ad un iter il più possibile rapido e non traumatico per i minori coinvolti; spesso da tale situazione ne consegue una limitazione del diritto del genitore di vedersi restituire il figlio o anche semplicemente di intrattenere con lui costanti e positivi rapporti ma non è nemmeno raro che da una serie di azioni spesso non aderenti alle disposizioni e alle intenzioni della Convenzione ne consegue un vero e proprio disconoscimento dei diritti connessi al ruolo genitoriale offendendo il senso di giustizia e di morale. Vi sono, infatti, alcune autorità giudiziarie di determinati Paesi che raramente emettono provvedimenti di restituzione di minori ivi condotti illecitamente dal proprio cittadino, a scapito del genitore (madre o padre indifferentemente) che si affida con fiducia all'autorità centrale convenzionale per il ripristino del proprio diritto violato o per il riconoscimento reale e vincolante dello stesso. Vi sono Paesi, poi, in cui non sono rare le violazioni dei principi eletti a fondamento della Convenzione e la partecipazione di un funzionario consolare alla procedura contribuisce enormemente al rispetto almeno minimo di tali principi. Paesi in cui non soltanto i tempi della procedura non vengono assolutamente rispettati, ma ove il processo giudiziario viene avviato e concluso senza che le autorità competenti este-

re abbiano messo il genitore interessato alla restituzione del figlio in condizioni di presenziare proficuamente all'udienza di trattazione.

Sempre nell'ambito degli interventi a beneficio della procedura prevista dalla Convenzione de L'Aja, va certamente rammentata la facoltà del capo dell'ufficio consolare di adoperarsi, se richiesto dalle parti interessate, per la composizione amichevole delle controversie sorte in seno alla coppia e relative all'affidamento del figlio minore sottratto o all'esercizio effettivo del diritto di visita del genitore non affidatario.

Sebbene sia innegabile la valenza della mediazione -quantomeno per evitare l'ulteriore inasprimento di rigide posizioni personalistiche- va purtroppo evidenziato che nel momento in cui si verifica la sottrazione del minore o si nega fortemente la visita dell'altro genitore al figlio, il rapporto della coppia è così deteriorato che raramente si creano e si accettano le condizioni per un intervento di mediazione familiare. Tuttavia, considerato che da un eventuale (seppure parziale) successo in tale procedura deriverebbe un sostanziale miglioramento della vita emotiva ed una maggiore stabilità affettiva del bambino, si ritiene che quella della mediazione sia una via da implementare e ricercare senza sosta.

La quotidiana attività internazionale rileva in maniera oramai chiara che la contrapposizione tra i due genitori e la difesa ad oltranza delle proprie posizioni fanno dimenticare ad entrambi l'incontrovertibile diritto del figlio di intrattenere con ognuno dei genitori rapporti affettivi sereni, certi e proficui. Troppo spesso il figlio diventa lo strumento efficacissimo per ricattare o colpire l'altro intimamente.

A tale proposito e sebbene gli articoli 34 e 35 del D.P.R. 200 del 1967 attribuiscono al console le funzioni di giudice tutelare, rimettendo la natura del provvedimento ad una certa sua discrezionalità, è purtroppo raro constatare l'emissione di provvedimenti consolari a tutela del minore condotto all'estero o trattenuto contro la volontà dell'altro genitore. In tale ambito si ritiene invece importante che il consolato si faccia carico sino in fondo delle esigenze dei minori, attuando tutte quelle iniziative in grado di contrastare l'avventato comportamento del familiare autore della sottrazione. (Si pensi ad esempio a quei casi in cui il bambino viene sottratto dall'Italia e condotto illecitamente dal genitore estero nel proprio Paese di origine e lì consegnato ai propri familiari prima di fare ritorno in Italia, magari a seguito dell'avvio di un nuovo legame affettivo).

Altri casi dove l'attività degli Uffici consolari è veramente necessaria e dalla quale non si può prescindere in alcun modo sono quelli in cui il genitore porta con sé il figlio in un Paese che non ha aderito alla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980. L'Autorità Centrale italiana non ha quindi possibilità di intervenire a tutela del minore sottratto non potendo invocare la Convenzione altrimenti applicabile al caso. Tutta l'incombenza si riversa quindi sul Ministero degli Affari Esteri e sui suoi Uffici consolari.

Tuttavia, è doveroso informare che in questi ultimi anni il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha avviato tutta una serie di contatti ed approfondimenti atti a verificare lo stato di fattibilità di accordi bilaterali con alcuni Paesi, in questo caso islamici, proprio in materia di sottrazione internazionale di minori e di protezione giuridica degli stessi.

L'esperienza ad oggi maturata conferma, infatti, la necessità di ricercare ed individuare con tali Paesi forme possibili di cooperazione ed assistenza, in grado di assicurare un percorso certo nella definizione di controversie e problematiche proprie del diritto minorile; ed è sulla base di tali considerazioni, quindi, che sono state avviate assieme al Ministero degli Affari Esteri specifiche iniziative ad esempio con la Libia, la Tunisia, il Libano, l'Algeria, il Marocco, l'Egitto. Se con alcuni di questi Paesi le trattative sono ancora in corso, con il Libano nel 2004 è stato siglato un accordo bilaterale, entrato definitivamente in vigore tra le Parti il 1° giugno 2005. L'Accordo istituisce una Commissione mista consultiva quale organo di concertazione, di coordinamento e di consultazione per le autorità competenti di ciascuna delle Parti. I componenti chiamati a farvi parte sono stati individuati all'interno dei Ministeri competenti per ciascun Paese. Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia italiano è stato delegato a suo tempo il sottoscritto.

la Commissione avrà il compito di:

- a) adottare tutte le disposizioni necessarie a favorire la conciliazione fra le parti interessate, in particolare allo scopo di facilitare il ritorno del minore illecitamente trasferito o l'esercizio del diritto di visita e di custodia da parte del genitore non affidatario;
- b) assicurare l'informazione ai genitori o ai tutori relativamente alla localizzazione, alla situazione economica, fisica e psicologica dei minori, nonché allo stato delle procedure in corso agli stessi relative;
- c) facilitare gli spostamenti dei minori e dei genitori tra i territori delle due Parti, al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto di ogni minore ad avere relazioni personali dirette e regolari con ciascun genitore o con i suoi tutori, fatte salve circostanze eccezionali che mettano in pericolo i minori sul piano psicologico e/o fisico;
- d) intraprendere le azioni necessarie per facilitare l'ottenimento dei visti e, all'occorrenza, del permesso di espatrio del minore o del genitore non affidatario;
- e) promuovere una stretta collaborazione fra le autorità competenti di ciascuna delle due Parti e la trasmissione alle stesse delle informazioni e dei documenti relativi ai casi che ad essa sono sottoposti.

E' incontrovertibile il fatto che nel prossimo futuro gli ambiti e le occasioni di collaborazione tra questo Dipartimento ed il Ministero degli Affari Esteri, con tutte le sue diramazioni, sono destinati ad allargarsi a tutto beneficio dei minori sottratti e del connazionale che si reca all'estero per far valere i propri diritti.

IL REGOLAMENTO CE 2201/2003

Va sottolineato come la questione della controversia familiare in merito alla custodia e all'affidamento del figlio minore sia divenuta nel frattempo anche materia di un preciso Regolamento dell'Unione Europea, il Regolamento (CE) n° 2201 del 2003.

Questo nuovo Strumento, noto anche come "Regolamento Bruxelles II bis", è entrato in vigore il 1° agosto 2004 ed è pienamente operativo dal 1° marzo 2005. Esso disciplina l'aspetto civile relativo ai seguenti ambiti:

al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio e all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità parentale.

Il Regolamento Bruxelles II bis ha abrogato il Regolamento CE n. 1347/2000 che si limitava a disciplinare esclusivamente la relazione del figlio con i genitori coniugati dal momento dello scioglimento del legame di coniugio.

Il nuovo Regolamento, invece, estende la protezione non soltanto alle controversie relative all'affidamento dei figli minori nell'ambito della separazione o del divorzio della coppia, ma anche ai giudizi relativi alla potestà genitoriale sui figli nati da coppie non unite dal vincolo matrimoniale e che decidono di interrompere la loro convivenza. In tale situazione il nuovo Regolamento (CE) 2201/03 consente la circolazione, nell'ambito dell'Unione europea, delle decisioni in materia di responsabilità parentale e quindi anche di limitazione della potestà genitoriale e di affidamento dei figli. La questione che a livello operativo coinvolge maggiormente il Dipartimento per la Giustizia Minorile, in quanto Autorità centrale, è quella relativa al trasferimento illecito del figlio, o al suo mancato ritorno e al ristabilimento del diritto di visita; in questi ambiti viene assicurata maggiore tutela rispetto a quanto ancora fa la stessa Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sulle medesime questioni, poiché il nuovo Regolamento prevede l'abolizione del c.d. *exequatur* (e cioè di quella specifica procedura giudiziaria che porta alla dichiarazione di esecutività nel Paese estero richiesto -dove ad es. è trattenuto illecitamente il minore- di un provvedimento emesso e definitivo in un altro Stato membro); ciò è valido, sia per i provvedimenti pronunciati in materia di diritto di visita che per quelli riguardanti la restituzione del minore. Questo vuol dire che dall'entrata in vigore del Regolamento Bruxelles II bis non è più necessario avviare una nuova procedura in un Paese membro per vedersi riconoscere un diritto già acquisito nel Paese di appartenenza. Dunque, una decisione esecutiva emessa ad esempio in Italia che regola un diritto di visita deve essere riconosciuta ed eseguita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea (tranne che in Danimarca ove il Regolamento non è operativo) senza ulteriori dichiarazioni di esecutività di un tribunale estero e soprattutto senza che sia possibile opporvisi. Perché ciò avvenga, tuttavia, è sempre necessario che in merito al provvedimento in esame sia stata rilasciata una particolare certificazione attestante il rispetto di una serie di garanzie processuali. (E' un'incombente, questa, che consiste nella compilazione di uno dei moduli allegati al Regolamento e che grava sullo stesso tribunale che ha emesso quell'atto). Questa certificazione a tutti gli effetti costituisce il titolo esecutivo europeo in materia di diritto di visita e di ritorno del minore.

Ma gli aspetti positivi del Regolamento non si esauriscono qui; è, ad esempio, grazie a questo Regolamento che in caso di sottrazione del minore il giudice del Paese di provenienza (ossia da dove il minore è stato sottratto) continua a mantenere la competenza in materia di affidamento, nonostante il protrarsi della sottrazione stessa. Inoltre, qualora il giudice del Paese richiesto dovesse pronunciarsi negativamente in merito alla restituzione del minore sottratto, egli ora deve trasmettere la propria decisione alla competente autorità del Paese di origine del minore che potrà pronunciarsi in merito all'affidamento del minore stesso e,

di conseguenza, alla sua restituzione. Oltre a ciò, per porre freno alla tendenza di alcune autorità giudiziarie a rifiutare la restituzione del minore invocando -a volte strumentalmente- l'articolo 13 lett. b) della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 ("...*l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora (...) sussiste un fondato rischio per il minore di essere esposto (...) a pericoli fisici e psichici...*") il Regolamento all'art. 11 punto 4 stabilisce che "*Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore (...) qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.*" Inoltre al punto 8 stabilisce che "*Nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aja del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emana da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva (...)*". Dunque, per la trattazione positiva della vicenda il Regolamento 2201/03 da una parte rimanda alla competenza del giudice del Paese di origine del minore, dall'altra stabilisce che una decisione emessa dal tribunale del Paese ove il minore è stato illecitamente condotto non può non tener conto di tutta una serie di misure di protezione e di assistenza che nel Paese di origine possono essere adottate per eliminare gli eventuali rischi potenzialmente connessi alla restituzione stessa.

In definitiva, appare evidente come questo nuovo Regolamento rappresenti un ulteriore strumento di tutela internazionale del minore vittima del comportamento avventato di un suo genitore. L'individuazione di una procedura certa, l'inesistenza di margini interpretativi e la certezza del ripristino delle condizioni antecedenti alla sottrazione dovrebbero essere elementi validi per scongiurare la sottrazione internazionale di un figlio o, quanto meno all'interno dei confini dell'Unione europea, a ridurne il fenomeno e assicurare il diritto dei figli di intrattenere rapporti proficui e duraturi col genitore non affidatario.

Non guasta, infine, precisare che anche il Regolamento (CE) n. 2201/2003 -come qualsiasi altro Regolamento- si applicherà automaticamente in ogni Stato che dovesse entrare a far parte dell'Unione Europea, senza necessità di ratifiche o formalità analoghe.

COSA FARE QUANDO SI TEME LA SOTTRAZIONE DI UN FIGLIO

Dopo aver constatato la sottrazione di un figlio, magari rientrando dal proprio lavoro alla sera o dopo aver lasciato il resto della famiglia qualche giorno per via di impegni personali, il genitore che denuncia il fatto sostiene che la situazione familiare andava bene e che nulla mai avrebbe fatto temere una simile azione. Spesso parlano di "fulmine a ciel sereno" di "fatto assolutamente inspiegabile...". La verità è che solitamente la sottrazione di un figlio non viene posta in essere all'improvviso. Molto spesso alla base di una sottrazione si riscontrano dinamiche di coppia conflittuali, equilibri emotivi che si infrangono, episodi di vita di una certa rilevanza in grado di destabilizzare la sfera affettiva, o, più semplicemente, un considerevole calo di interesse per l'altro e la conseguente decisione di "cambiar vita". Se a volte torna comodo il non accorgersi del degrado affettivo che prende piede all'interno della coppia, se non vi è volontà sufficiente di vedere

la realtà dei fatti prima della sottrazione stessa o di "leggere" il disagio dell'altro, di cercare di cogliere nell'altro atti indicativi di un intimo e profondo malessere allora sarà anche difficilissimo prevenire la sottrazione del figlio.

Nel caso vi siano dubbi in merito alla consistenza del legame affettivo e se il partner è di altra nazionalità e/o abbia interessi e legami affettivi in un Paese diverso da quello in cui vive il nucleo familiare allora è opportuno attivarsi per scongiurare l'eventuale sottrazione, quanto mai probabile.

Quindi:

non concedere l'autorizzazione alla trascrizione del nominativo del figlio minore sul passaporto dell'altro genitore;

se il bambino deve recarsi per qualche motivo all'estero far sottoscrivere all'altro genitore un impegno di rientro in Italia ad una data prefissata. (Meglio ora gestire la sua suscettibilità piuttosto che dimenarsi domani per un vuoto senza pari).

Se vi è in corso un'azione per la separazione giudiziale della coppia chiedere che nel provvedimento venga previsto chiaramente il divieto all'espatrio del minore se non vi è il proprio esplicito e formale consenso (cosa che, tra l'altro, sarebbe opportuno venisse sempre disposta dal giudice in seno ad una coppia mista; coppia, cioè, ove alte sono le probabilità che venga sottratto il minore e condotto all'estero).

Se invece non vi è costanza di matrimonio e non è stato instaurato alcun procedimento per l'affidamento del minore, chiedere all'autorità giudiziaria minorile l'emissione di un apposito provvedimento in cui sia vietato l'espatrio del minore senza il proprio consenso, esplicitamente e formalmente espresso magari proprio dinnanzi a quella stessa autorità.

QUANDO IL FIGLIO E' GIÀ STATO SOTTRATTO:

Se si ha motivo di ritenere che il minore sia stato condotto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione de L'Aja (Unione europea, USA, parte dell'America Latina ecc) bisogna innanzitutto:

denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria competente al fine di attivare le forze di polizia per i controlli presso gli aeroporti e per l'eventuale fermo del sottrattore e del minore. Alcune fotografie del minore e del sottrattore sono essenziali;

contattare immediatamente l'Autorità Centrale per l'avvio della specifica procedura, fornendo indirizzi presso cui potrebbe essersi recato il sottrattore o nominativi di persone che potrebbero essere in qualche maniera coinvolte o interessate alla sottrazione. Ritengo, poi, che sia sempre bene evitare di reiterare eventuali ulteriori tentativi autonomi di componimento della vicenda, soprattutto qualora vi siano già stati degli insuccessi o rinvii di date precedentemente concordate per il ritorno. Se la sottrazione è stata voluta e meditata non saranno sufficienti le semplici parole a indurre una repentina resipiscenza nell'autore. I mesi persi vivendo nella speranza di un ritorno del figlioletto spesso -e in diverso modo- possono giocare a favore del sottrattore stesso.

La denuncia penale a carico del genitore che illecitamente si è recato all'estero col figlio non sempre produce effetti positivi in merito ad una eventuale, successiva disponibilità di restituzione. Anzi, non di rado il fatto di sapere che è stata sporta una denuncia penale a proprio carico fa desistere dalla disponibilità a restituire in Italia il minore, temendo l'arresto.

Se invece si ha motivo di ritenere che il minore sia stato condotto in un Paese NON aderente alla Convenzione de L'Aja (Paesi islamici, zona asiatica ecc.) allora, dopo aver denunciato la sottrazione all'autorità giudiziaria competente per l'assunzione delle prime misure di emergenza già citate, è di prioritaria importanza contattare il **Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie - Piazzale della Farnesina, 1, 00194 Roma; tel. 06 36911 - www.esteri.it)** che con le proprie rappresentanze diplomatico-consolari può porre in essere tutta una serie di iniziative ai fini della positiva risoluzione della vicenda. Molti Paesi, infatti, non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja (si pensi, appunto, ai Paesi islamici, ove alcuni elementi fondanti della Convenzione contrastano fortemente con principi coranici e conseguenti normative) e allora la risoluzione della vicenda può essere tentata facendo leva spesso con precise, delicate e tenaci iniziative diplomatiche.

.... VENDITORI DI FUMO

Il subire la sottrazione del proprio figlio implica il pesante coinvolgimento di affetti, emotività, bisogni. Quando una vicenda personale sfocia in una intima e totalizzante sofferenza psichica si è indotti a prendere per buono qualsiasi "aiuto". Così, anche questo delle sottrazioni di minori viene individuato da qualcuno come una buona fonte di reddito senza per contro doversi premunire di particolari requisiti. Si ha notizia di alcuni soggetti che si propongono -anche via internet- come "consulenti", non meglio definiti, ai fini dell'avvio della procedura per la restituzione del minore; spesso millantano esperienze pluriennali o il supporto esterno di qualche studio legale o appoggi di chissà quale altro genere. Diffidate della sua opera, soprattutto se comporta dei costi. L'apporto di questi individui, che fanno leva sulla comprensibile emotività della persona, è praticamente nullo poiché per l'avvio della procedura vera e propria essi rimandano comunque all'Autorità Centrale; Autorità, essa sì, specializzata, competente, gratuita. Ricorrere a questi improbabili consulenti produce, quale effetto principale, la perdita di tempo prezioso e poi il dispendio inutile di risorse economiche, spesso rilevanti.

La procedura prevista dalle convenzioni è assolutamente gratuita per il cittadino, in Italia come nella maggior parte degli Stati aderenti. Inoltre, in diversi casi le informazioni fornite da tali individui risultano errate, incomplete o comunque fuorvianti. L'Autorità Centrale è l'organo che meglio di chiunque altro conosce la procedura convenzionale, l'operatività del singolo Stato aderente e le possibili implicazioni da essa derivanti. L'Autorità Centrale segue passo passo l'intera procedura, fornisce consulenza appropriata, attiva di volta in volta le risorse nazionali ed estere necessarie. (Ma, al pari di chiunque altro, non può dare garanzie o azzardare previsioni su come e quando la procedura verrà conclusa dall'autorità giudiziaria estera che è autonoma ed indipendente in ogni Paese membro).

Inoltre, per l'avvio della procedura convenzionale solo in pochi Stati aderenti è necessario premunirsi di un legale di fiducia (Stati ove, comunque, è possibile chiedere l'assistenza legale gratuita, qualora ne ricorrano le condizioni).

Per finire è doveroso lanciare un appello ai genitori e alle autorità coinvolte: è incontrovertibile che la sottrazione internaziona-

le di un minore sottrae anche la speranza inespressa del sottrattore che le autorità dello Stato in cui si rifugia (che solitamente coincide con lo Stato di origine) si dimostrino magnanimi nei propri confronti, magari legalizzando proprio quell'azione che moralmente e giuridicamente sarebbe stata condannata in un Paese terzo.

Fino a quando i confini e le distanze tra i diversi Paesi coinvolti rappresentano "distanze e limiti" a livello culturale, religioso, di interessi le sottrazioni di minori verranno alimentate non soltanto da motivazioni psicologiche, sociali, relazionali di chi attua la sottrazione stessa ma anche da un semplice calcolo probabilistico; calcolo per il quale l'atteggiamento di quelle autorità che dovrebbero applicare al meglio la Convenzione e non lo fanno forniscono, di fatto, strumenti alterati di valutazione che rilevano solamente una parte delle motivazioni e dei bisogni in gioco, trascurando o ignorando del tutto quelli dell'altro genitore e del figlio, vittima inconsapevole.

La sottrazione di un figlio smuove a livello profondo paure e sofferenze che difficilmente possono essere paragonate ad altre esperienze psicologiche alle quali la natura umana ci sottopone; subire la sottrazione di un figlio in molti casi induce una esperienza assimilabile alla "perdita definitiva" del figlio stesso ed è fonte di sofferenza non soltanto nel genitore che ha subito, ma soprattutto proprio in quel figlio che si vorrebbe avere la pretesa di salvare da chissà quale grave nocimento; l'aggravante è che tale situazione paradossale e deleteria è conseguenza di un'azione consapevole e ponderata di chi, più di ogni altro, dovrebbe avere a cuore il benessere e la felicità del proprio figlio innanzitutto.

La soluzione a questo tipo di problema sarebbe semplice, tanto semplice, da un punto di vista teorico, da apparire banale, scontata e quindi improponibile. Ma se ogni genitore ponesse al centro delle sue azioni realmente il benessere e l'interesse del figlio molte azioni che sfociano in una sottrazione lascerebbero il posto ad iniziative legali o di mediazione, partendo dal presupposto che un danno a carico del proprio figlio è un danno "trigenerazionale" che si ripercuote anche sugli stessi genitori prima e purtroppo e verosimilmente anche sui nipoti che verranno. Da ciò parrebbe sensato non utilizzare il figlio e gli affetti come strumento ricattatorio. Troppo spesso il bambino viene sottoposto più o meno scientemente a sottili pressioni emotive in cui la posta in gioco è l'amore per l'uno o l'altro genitore; viene indotto brutalmente a scegliere tra l'amore della mamma e quello del papà e quando non può o non vuole scegliere è bersaglio di pressanti azioni denigratorie poste in essere da un genitore con la speranza di distruggere dell'altro persino l'immagine reale, oltre a quella affettiva, che il bimbo porta in sé. E' un figlio che probabilmente non avrà più basi affettive certe, non riuscirà a discriminare i propri desideri, le proprie fantasie da quelli indotti; la sua claudicante capacità affettiva sarà destinata a percorrere vie accidentate e tutto questo per quell'azione sconsiderata, per quell'attacco d'orgoglio, per quell'aggressività indefinita, in grado però di gettare l'intero nucleo parentale in una fitta nebbia di emozioni confuse, contraddittorie, lesive.

Dr. Roberto Gallace

Direttore del Servizio II -Convenzioni e Accordi- delle Autorità Centrali

LEGGE 15 GENNAIO 1994 N. 64

(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1994 n. 23 S.O.)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO, APERTA ALLA FIRMA A LUSSEMBURGO IL 20 MAGGIO 1980, E DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 25 OTTOBRE 1980;

NORME DI ATTUAZIONE DELLE PREDETTE CONVENZIONI, NONCHE' DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 5 OTTOBRE 1961, E DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI RIMPATRIO DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 28 MAGGIO 1970.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonché la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della Convenzione di Lussemburgo e dall'articolo 43 della Convenzione de l'Aja.

Art. 3.

1. Il Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, é autorità centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della Convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'avvocatura dello stato, nonché dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della polizia di stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.

3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.

4. Il Ministero di Grazia e Giustizia, ufficio per la giustizia minorile, é altresì designato come autorità centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.

Art. 4.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto ricorso per cassazione.

3. Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede é competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento é dato avviso all'autorità centrale.

4. L'attuazione nello stato, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere é di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti.

Art. 5.

1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.

2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potestà parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potestà parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potestà parentale di alcuna persona e che non sia Stato residente in Italia, la decisione é adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.

3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della Convenzione de l'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve

essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.

4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato Contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della Convenzione de l'aia del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorità centrale.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione è trasmessa all'autorità centrale per i provvedimenti di competenza.

7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni é ammesso ricorso per cassazione.

Art. 6.

1. Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorità straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.

2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione é deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale é ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

3. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorità centrale, quest'ultima, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perché sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso é presentato senza ritardo. La decisione é deliberata nel termine di cui al comma 2.

4. Il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

Art. 7.

1. Le richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale é Stato sottratto, o a ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita, sono presentate per il tramite dell'autorità centrale a norma degli articoli 8 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980.

2. L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita.

3. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. La persona che ha presentato la richiesta é informata della data dell'udienza a cura dell'autorità centrale e può comparire a sue spese e chiedere di essere sentita.

4. Il decreto é immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

5. Il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, e ne dà immediatamente avviso all'autorità centrale.

6. É fatta salva la facoltà per l'interessato di adire direttamente le competenti autorità, a norma dell'articolo 29 della Convenzione di cui al comma 1.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dell'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il ministero degli affari esteri.

2. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CONVENZIONE APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 25 OTTOBRE 1980 SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI .

Gli stati firmatari della presente Convenzione,

Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;

Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di resi-

denza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita,

Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

CAPO I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1

La presente Convenzione ha come fine:

- A. di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente;
- B. di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati negli altri stati contraenti.

Articolo 2

Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.

Articolo 3

Il trasferimento o il mancato rientro di un minore é ritenuto illecito:

A. quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:

B. se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

Articolo 4

La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.

Articolo 5

Ai sensi della presente Convenzione:

A. il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;

B. il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

CAPO II

Autorità centrali

Articolo 6

Ciascuno Stato Contraente nomina un'autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette autorità.

Qualora uno Stato abbia nominato più di una autorità centrale, esso designerà l'autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.

Articolo 7

Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.

In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:

A. per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;

B. per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;

C. per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;

D. per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;

E. per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;

F. per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;

- G. per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;
- H. per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
- I. per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

CAPO III

Ritorno del minore

Articolo 8

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore é stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve contenere:

- A. le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
- B. la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
- C. i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
- D. ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;

La domanda può essere accompagnata o completata da:

- E. una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
- F. un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'autorità centrale, o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia
- G. ogni altro documento pertinente.

Articolo 9

Se l'autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'autorità centrale di questo Stato Contraente e ne informa l'autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.

Articolo 10

L'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.

Articolo 11

Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.

Qualora la risposta venga ricevuta dall'autorità centrale dello Stato richiesto, detta autorità deve trasmettere la risposta all'autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.

Articolo 12

Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore é stato condotto in un altro stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.

Articolo 13

Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non é tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

- A. che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al

momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

B. che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;

l'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.

Articolo 14

Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'articolo 3, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

Articolo 15

Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello stato. Le autorità centrali degli Stati Contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.

Articolo 16

Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.

Articolo 17

Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.

Articolo 19

Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.

Articolo 20

Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

CAPO IV

Diritto di visita

Articolo 21

Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'autorità centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

Le autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti. Le autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 22

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente conversione.

Articolo 23

Nessuna legalizzazione o analogia formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.

Articolo 24

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

Tuttavia, uno Stato Contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all'articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorità centrale.

Articolo 25

I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

Articolo 26

Ogni autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.

L'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.

In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale.

Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attenti al ritorno del minore.

Ciò nonostante, uno Stato Contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.

Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l'autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.

Articolo 27

Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'autorità centrale non è tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'autorità centrale che ha trasmesso la domanda.

Articolo 28

Un'autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.

Articolo 29

La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 30

Ogni domanda, inoltrata all'autorità centrale, o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita da un'autorità centrale, sarà dai tribunali o dalle autorità amministrative degli stati contraenti.

Articolo 31

Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:

A. ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;

B. ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.

Articolo 32

Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.

Articolo 33

Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non è tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non è tenuto ad applicarla.

Articolo 34

Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori", tra gli stati parti alle due convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è Stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.

Articolo 35

La Convenzione avrà effetto nei confronti degli stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.

Articolo 36

Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati Contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

CAPO VI

Clausole finali

Articolo 37

La Convenzione è aperta alla firma degli stati che erano membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della quattordicesima sessione.

Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 38

Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.

L'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

Tale dichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sarà depositata presso Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli stati contraenti per le vie diplomatiche .

La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.

Articolo 39

Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la

Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza \leq a livello internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 40

Uno Stato Contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui è applicata la Convenzione.

Articolo 41

Se uno Stato Contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le autorità centrali ed altre autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.

Articolo 42

Ciascuno Stato Contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata ai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.

Ciascun Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.

Articolo 43

La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.

In seguito la Convenzione entrerà in vigore:

1. per ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
2. per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.

Articolo 44

La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.

La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri stati contraenti.

Articolo 45

Il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati Membri della conferenza, nonché agli stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:

1. le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37;
2. le adesioni di cui all'articolo 38;
3. la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43;
4. le estensioni di cui all'articolo 39;
5. le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40;
6. le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delle riserve previste all'articolo 42.
7. le denunce di cui all'articolo 44.

Affinché i bimbi non crescano senza radici

L'aumento dei matrimoni misti e la crisi dell'istituto del matrimonio e delle unioni sono fenomeni che hanno indotto il legislatore a individuare documenti internazionali relativi agli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori

Abbiamo visto che l'Autorità Centrale rappresenta un organismo specializzato nell'attuazione pratica di una o più Convenzioni, svolge un significativo lavoro operativo con chiari e definiti compiti. Di seguito vediamo per quali Convenzioni in materia di tutela dei minori il Dipartimento per la Giustizia Minorile (DPGM) è stato designato Autorità Centrale (A.C.). Dette convenzioni sono:

- 1 - La Convenzione aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, concernente la legge applicabile in materia di protezione dei minori che ha sancito il principio della competenza dello Stato di cittadinanza in materia di protezione dei minori anche nell'ipotesi di una sua residenza all'estero;
- 2 - La Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980 che ha introdotto il principio del rispetto dello "status quo ante" in tutti i casi di violazione del diritto di custodia;
- 3 - La Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980 che mira ad assicurare il tempestivo rientro del minore sottratto mediante l'avvio di una procedura possessoria d'urgenza che consenta il reintegro immediato della situazione "quo ante".

Con la legge 15 gennaio 1994 n° 64 sono state ratificate le citate Convenzioni e sono state emanate le relative norme di attuazione. In tal modo l'Italia, a differenza della quasi totalità degli Stati aderenti, ha disciplinato l'applicazione della Convenzione definendo norme speciali che prevalgono, in ogni caso, sulle norme generali di procedura civile. Verrà di seguito trattata la Convenzione Aja 80 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori che vede attualmente impegnato il DPGM, quale A.C., per un numero rilevante di casi.

La Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L'Aja, 25 ottobre 1980)

L'esigenza di un dettato convenzionale in materia di sottrazione di minori è in relazione all'intensificarsi, in epoca recente, di una serie di fenomeni quali:

- 1 - l'aumento dei matrimoni misti per effetto dell'impennata dei flussi migratori e per la crescente mobilità dei cittadini ecc.;
- 2 - la crisi dell'istituto del matrimonio e delle unioni libere: quando detto fenomeno riguarda le coppie cosiddette miste, le differenze culturali, religiose ecc. riemergono con tutte le proprie caratteristiche più peculiari inasprendo ulteriormente il livello di conflittualità tra i soggetti protagonisti della vicenda, conflittualità normalmente presente in tutte le situazioni di crisi e separazione. La situazione di conflitto può indurre uno dei due genitori a rientrare nel proprio Paese di origine o, comunque, ad allontanarsi da quello

eletto quale residenza familiare portando il figlio con sé. Ne consegue un drammatico sradicamento per il minore che viene a trovarsi in una situazione a lui pregiudizievole venendogli a mancare non solo i riferimenti sociali (ambiente di crescita, scuola ecc.), ma anche gli affetti significativi a partire da quello dell'altro genitore a cui è stato sottratto (ecc.).

SCOPI E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

Scopo essenziale della Convenzione alla quale attualmente aderiscono più di 70 Stati è quello di assicurare l'immediata restituzione del minore illecitamente sottratto ed il ripristino della situazione antecedente a tale sottrazione.

Si può parlare di sottrazione internazionale di minori solo in presenza di due condizioni essenziali, precisate nel testo convenzionale:

- 1 - quando colui che ha la potestà sul minore lo conduce con sé all'estero senza alcuna autorizzazione;
- 2 - quando il minore non viene ricondotto nel suo Paese di residenza abituale.

L'obiettivo prefissato non è quello di entrare nel merito delle decisioni emesse dalle Autorità competenti, quanto quello di avviare una procedura possessoria d'urgenza, che consenta l'immediato reintegro della situazione "quo ante". Inoltre, la Convenzione citata si pone lo scopo di garantire l'esercizio del diritto di visita a favore del genitore non assegnatario, impedendo, altresì che si vengano a strutturare nuovi equilibri e situazioni di fatto, differenti dal contesto in cui si trovava a vivere il minore prima dell'evento traumatico della sottrazione.

Condizioni per l'applicabilità della Convenzione sono:

- 1 - che il diritto di affidamento violato sia fondato sulla legge oppure su una decisione giurisdizionale o amministrativa dello Stato di residenza abituale del minore prima della sottrazione;
- 2 - che tale diritto sia stato effettivamente esercitato prime della sottrazione e che non sia stato prestato consenso, anche successivo, all'espatrio del minore;
- 3 - che il minore non abbia ancora raggiunto i 16 anni d'età;
- 4 - che non sia trascorso più di un anno dal momento della sottrazione;
- 5 - che dalla restituzione non possa derivare alcun danno morale e materiale per il minore o che il minore non si opponga al rimpatrio;
- 6 - che tale restituzione non violi i principi fondamentali dei Diritti dell'Uomo.

Elemento portante di tale Convenzione è il ruolo assunto dalle Autorità Centrali: tutto l'operato è improntato alla tutela del "superiore interesse del minore" e l'attività svolta si incentra su due fasi differenti:

- 1 - un tentativo di composizione amichevole della controversia

(ruolo di conciliazione);

- 2 - l'avvio di una procedura giudiziaria sommaria a carattere d'urgenza. Gli artt. 8,9,10,11,12 e 13 attribuiscono, come vedremo più dettagliatamente in seguito, i compiti alla A.C. di:
 - ricevere le domande relative ai minori sottratti o illecitamente trattenuti;
 - di trasmettere informazioni sulla situazione dei minori, impegnandosi per un'immediata riconsegna degli stessi entro un periodo massimo di sei settimane.

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Esaminiamo ora l'iter procedurale che porta all'applicazione concreta del dettato della Convenzione in questione, valutandone le varie fasi, i soggetti che intervengono in tali fasi, i prodotti amministrativi o giudiziari dell'operato di tali soggetti.

Per grandi linee, la procedura prevista dalla Convenzione e codificata per l'Italia, come detto, dalla legge 64/94 può essere divisa in 4 fasi:

- 1 - fase istruttoria,
- 2 - fase giudiziaria,
- 3 - una eventuale fase di revisione;
- 4 - e, per ultima, la fase della esecuzione.

La prima fase, quella istruttoria, è di natura squisitamente amministrativa. E' la fase nella quale più vengono a risaltare i compiti e le prerogative delle Autorità Centrali, unitamente ai loro obblighi ed oneri; compiti da adempiere con la collaborazione degli organi della Pubblica Amministrazione, della Polizia di Stato e l'ausilio dei Servizi minorili di questa Amministrazione.

1^ fase: istruttoria.

E' la fase della procedura, che dalla proposizione della domanda di rimpatrio, deve portare il caso alla conoscenza dell'Autorità giudiziaria preposta alla decisione del caso stesso. Ha inizio con la proposizione della domanda di rimpatrio da parte del genitore, dell'istituzione o altro ente cui, secondo la legislazione del proprio Stato, è assegnato il diritto di custodia sul minore e tale diritto esercitava di fatto e al quale il minore stesso è stato sottratto (art. 3 Conv.).

A livello operativo, allorché un minore è stato sottratto dal territorio italiano e condotto all'estero, l'Autorità Centrale italiana contatta l'omologo ufficio estero (quello dello Stato dove il minore dovrebbe trovarsi) chiedendone il rimpatrio e seguendo la procedura relativa: trattasi dei casi definiti attivi.

Allorché, invece, il minore è stato sottratto all'estero e condotto in Italia, l'Autorità Centrale italiana si deve attivare immediatamente per rintracciare il luogo in cui il minore è stato portato dando così avvio alla procedura sul territorio italiano: sono questi i casi definiti passivi. E' importante sottolineare il carattere di urgenza delle procedure giudiziarie e amministrative. Il dettato convenzionale (art.11), infatti, sancisce che queste debbano essere attuate entro sei settimane dall'inizio del procedimento al fine di ripristinare la situazione anteriore all'illecito trasferimento diminuendo il più possibile i rischi per i soggetti minorenni coinvolti. La Convenzione in esame poggia sul carattere di urgenza delle procedure; urgenza relativa a tutte le attività svolte dalle diverse istituzioni coinvolte in detta fase: Autorità Centrale, organi della Polizia dello Stato e, in particolare, Uffici Minori della Questura, Servizi per i Minori del Ministero della Giustizia, Autorità giudiziarie competenti per il caso e le eventuali altre Amministrazioni pubbliche.

Lo spirito della Convenzione di ridurre più che possibile il fenomeno della sottrazione illecita di minori, rendendo la sottrazione priva di qualsiasi effetto non riconoscendole alcuna conseguenza giuridica, può essere rispettato solo imprimendo alle

procedure una celerità tale da evitare:

- che la sottrazione, con il passare del tempo, possa mettere radici anche giuridiche;
- che nelle more del ripristino della situazione antecedente alla sottrazione, il sottrattore cerchi di ottenere provvedimenti di affido a lui favorevoli;
- che il sottrattore dimostri che, nel frattempo e in relazione al perdurare della situazione, il minore si sia integrato nel nuovo ambiente, portando così l'autorità giudiziaria competente a doverne rifiutare il rientro.

E' evidente come la sottrazione rappresenti per il minore un evento traumatico ed un rischio per lo stesso nella misura in cui viene a mancare primariamente il diritto di un figlio di mantenere rapporti stabili e costanti con entrambe le figure genitoriali e la rete parentale; secondariamente, in quanto vengono a lui a mancare o a modificarsi bruscamente i riferimenti sociali, culturali, le abitudini, la rete amicale ecc. cui sino a quel momento ha fatto riferimento e che rappresentano elementi strutturanti la sua identità. L'aspetto temporale assume importanza, quindi, nella misura in cui il perdurare della sottrazione rappresenta il mantenimento di una situazione pregiudizievole per il minore, il quale, al contempo, deve forzatamente adattarsi alla nuova situazione, trovare nuovi equilibri ed instaurare nuovi legami affettivi, amicali, sociali. Dato che il ritorno del minore è lo scopo primario della Convenzione questo deve essere garantito nel rispetto e nell'interesse superiore dello stesso: se è vero che il rientro del minore è previsto nel suo interesse, è altresì indubbio che una volta che questi si è inserito ed integrato nel suo nuovo ambiente il suo ritorno può essere stabilito solo dopo valutazione della situazione e può risultare determinante il ruolo dei Servizi minorili. Il criterio dell'integrazione del minore è stato tradotto sotto forma di norma oggettiva attraverso la fissazione di un termine (i dodici mesi); termine che è forse arbitrario come anche evidenziato dalla stessa Conferenza de L'Aja (Rapporto esplicativo di Elisa Pérez-Vera), ma costituisce la risposta "meno peggiore" alle inevitabili perplessità e difficoltà correlate a detto aspetto. Infatti, l'art. 12 della Convenzione stabilisce che l'Autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il rientro immediato del minore qualora adita entro un anno dalla sottrazione, ossia sia trascorso un periodo inferiore ad un anno dalla sottrazione o dal mancato rientro; qualora, invece, sia adita dopo la scadenza di un anno, deve comunque ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che lo stesso si sia integrato nel suo nuovo ambiente. L'art. 13 del dettato convenzionale definisce alcune eccezioni al principio base del ritorno del minore in ragione del fatto che il ripristino della situazione antecedente sarebbe contraria al suo interesse:

- o perché con il suo rientro sarebbe esposto a pericoli fisici o psichici, o comunque verrebbe a trovarsi in una situazione intollerabile (c. 1, lettera b);
- o perché lo stesso si oppone al suo ritorno e ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tenere conto del suo parere.

Il primo passo, quindi, una volta ricevuta l'istanza di restituzione e accertati i presupposti di applicazione della Convenzione, consiste nel:

localizzare al più presto il minore; individuare il Tribunale per i Minorenni competente onde trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale affinché richieda la decisione di rimpatrio. La localizzazione del minore ai sensi dell'art. 3 comma 2° della L. 64/1994 avviene con l'ausilio dell'Ufficio Minori della Questura: è a tale Ufficio che, in ragione della propria competenza e specializzazione, viene avvanza-

ta la richiesta. Si tratta di un compito delicato da realizzare in una fase critica sia per il minore, sia per il sottrattore: attività da svolgere con estrema celerità, dato quanto illustrato circa i tempi, che non consiste nel semplice ritrovamento del minore e del sottrattore e che prevede più competenze (investigative, tecniche di conoscenza della procedura riferita all'applicazione della Convenzione, psicologiche e negoziali).

Infatti, ai sensi dell'art. 3 comma 2° (L.64/1994) viene richiesto l'intervento alla Questura, Ufficio Minori, ai fini del rintraccio del minore, onde poter attivare la procedura di restituzione.

1 - Nel caso che le operazioni di ricerca si risolvino positivamente, viene richiesto di interpellare il sottrattore sulla sua eventuale disponibilità a riportare il minore nello Stato richiedente avvertendolo che, in mancanza, sarà avviata la procedura prevista dall'art. 7 della citata legge.

Alla competenza investigativa rappresentata dal rintraccio del minore si affianca quella valutativa e di conoscenza delle norme convenzionali da illustrare, con le relative conseguenze, al sottrattore.

E' sempre in questa fase che attraverso la competenza degli operatori dell'Ufficio minori della Questura possono essere gettate le basi per il tentativo di conciliazione sancito dalla lettera c. del predetto art. 7, tentativo che nel suo dispiegarsi può vedere, in concerto, coinvolti gli operatori dei Servizi minorili della Giustizia.

2 - Viene, inoltre, richiesto di assumere a verbale le dichiarazioni del sottrattore sia circa la sua eventuale intenzione di restituire volontariamente il minore, sia - in caso di rifiuto di restituzione - circa l'obbligo di non sottrarre il minore alla giurisdizione del competente Tribunale per i Minorenni e che in caso di necessità (rappresentata ad esempio da un ragionevole pericolo di fuga o dalla inadeguatezza delle condizioni di vita del minore stesso) segnalata agli organi giudiziari minorili competenti, il Tribunale potrà adottare anche d'ufficio provvedimenti temporanei nel supremo interesse del minore.

3 - La fase diagnostica sulla situazione e sugli eventuali rischi per il minore e/o per la procedura si dispiega pienamente e trova supporto normativo nel c. b. del citato art. 7 ove si sancisce che possono essere adottate o fatte adottare misure provvisorie per impedire nuovi pericoli al minore o pregiudizi alle parti.

Viene difatti richiesta una valutazione della situazione con conseguente assunzione anche a livello amministrativo, qualora le circostanze lo rendessero necessario, di misure cautelari ritenute indispensabili, previa ed immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente per territorio e all'A.C. italiana affinché il rientro del minore possa avvenire in condizioni di sicurezza.

Tale obbligo di impedire nuovi pericoli per il minore ha lo scopo di evitare che il sottrattore possa, portando altrove il minore, spostare la competenza dal Tribunale per i Minorenni, costringendo l'Autorità Centrale a nuove ricerche per individuare quello territorialmente competente, con inevitabili ritardi della procedura. A tale scopo, l'Autorità Centrale segnalerà le situazioni agli uffici competenti al fine di far adottare ogni misura provvisoria che sembri utile a prevenire i suddetti nuovi pericoli per il minore: ricorrerà, ad esempio, alla richiesta al Sindaco del Comune dove si trova il minore di ricovero provvisorio in istituto, onde evitare il pericolo di nuova fuga; potrà chiedere che l'autorità competente valuti l'opportunità del ritiro del passaporto del sottrattore; potrà, infine, segnalare al PMM l'opportunità di chiedere preliminarmente al Tribunale per i Minorenni un

provvedimento temporaneo e urgente dotato di immediata efficacia, da emettersi anche senza contraddittorio ai sensi dell'articolo 336, ultimo comma codice civile, con cui si ordina l'affidamento del minore ai servizi ed il suo collocamento in luogo protetto. E' chiaro che, in considerazione della loro invasività e del possibile turbamento per il minore, tali provvedimenti di cautela debbano essere riservati ai casi più gravi, cioè a quelli in cui il pericolo di fuga è in qualche maniera evidente o comunque segnalato dall'Autorità Centrale del Paese estero.

Nei casi attivi, invece, sarà l'Autorità Centrale italiana, se del caso, a segnalare a quella straniera l'esistenza del pericolo di fuga e a rappresentare l'esigenza di analoghi provvedimenti cautelari preliminari da parte delle Autorità amministrative o giudiziarie di quel Paese. Sembra inutile rimarcare, ancora una volta, l'importanza e la delicatezza dell'operato che i servizi, qualora richiesti nelle circostanze appena descritte, potranno prestare a sostegno del minore in situazioni così critiche.

Per grandi linee, una volta rintracciato il minore si possono ipotizzare due possibilità:

1 - il caso di esito positivo del tentativo di conciliazione e di riconsegna volontaria del minore. In detto auspicabile caso, evidentemente, tutta la procedura si concluderà nella fase istruttoria, essendosi raggiunto l'obiettivo principe della Convenzione: il ritorno del minore nello Stato di sua abituale residenza;

2 - il caso in cui non vi sia la possibilità di conciliazione e di riconsegna volontaria del minore e, quindi, si avvia la seconda fase, quella giudiziaria. In tal caso, l'Autorità Centrale può richiedere ai Servizi sociali minorili una relazione sociale ed ambientale che descriva le condizioni attuali di vita del minore nel luogo in cui è stato portato dal sottrattore.

Di palese evidenza, in tale fase e con riferimento ai casi passivi, l'importanza dell'operato degli USSM che, mediante la loro relazione, potranno fornire il giudice che sarà chiamato a decidere sul caso di un utilissimo strumento di giudizio, soprattutto con riferimento al già citato art. 13 della Convenzione là dove prevede che "l'Autorità giudiziaria o amministrativa può rifiutare di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno e che abbia raggiunto una età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere".

Tale disposizione, peraltro in armonia con l'articolo 12 della Convenzione di New York, ratificata dall'Italia con legge 176/91, che prevede il diritto del minore capace di discernimento di essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano e che le sue opinioni siano tenute in debita considerazione, di fatto ammette che il parere del minore possa essere decisivo per il rifiuto del suo rientro. Tale decisività, peraltro, pone il problema delle possibili strumentalizzazioni e costrizioni che il minore può subire per il fatto di essere lui a decidere, in ultima analisi, con quale genitore conviverà in futuro. Tuttavia, una norma di questo tipo era indispensabile, dato che il campo di applicazione della Convenzione si estende a minori fino al sedicesimo anno di età: si deve ammettere che sarebbe difficilmente accettabile il rientro di un minore, per esempio quindicenne, contro la sua volontà. Inoltre, tale norma è in perfetta armonia con la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (Convenzione di Strasburgo del 26 gennaio 1996), la quale stabilisce che il minore debba essere consultato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti giudiziari che lo riguardano ed impone al giudice di dare il giusto peso all'opinione da lui espressa. Da questo breve excursus emergono sia la complessità, sia la delicatezza e proficuità degli interventi della Autorità Centrale, della Questura e dei Servizi minorili.

E' evidente come i suddetti interventi della Questura, dei Servizi minorili trovino la loro fattibilità sul territorio italiano e, come già detto, con riferimento ai casi passivi di sottrazione, mentre rispetto ai casi attivi si fa riferimento all'Interpol per le competenze di Polizia. Per concludere questa prima parte, un cenno agli altri compiti che l'articolo 7 della Convenzione assegna alle Autorità Centrali, tutti tesi a stabilire una sorta di cooperazione internazionale tra di loro allo scopo, concreto, di agevolare comunque la rapidità delle procedure e a quello, astratto, di creare una cooperazione tra Stati che possa servire ad omogeneizzare le procedure e a fornirsi reciprocamente informazioni che possano rendere più rapide e snelle anche le procedure future e per assicurare una migliore applicazione della Convenzione. Al primo scopo rispondono le previsioni delle lettere d) (le Autorità Centrali devono scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili sulla situazione sociale del minore); F) (le Autorità Centrali devono avviare le procedure finalizzate al rimpatrio del minore); H) (le Autorità Centrali devono assicurare che siano prese tutte le misure necessarie ad assicurare il rimpatrio del minore in condizioni di sicurezza).

Al secondo scopo, invece, rispondono le previsioni di cui alla lettera E) (le Autorità Centrali devono fornire informazioni concernenti la legislazione del proprio Stato); g) (le Autorità Centrali devono concedere e agevolare l'ottenimento della assistenza giudiziaria e legale; i) (le Autorità Centrali devono tenersi reciprocamente informate sul funzionamento della Convenzione, rimuovendo gli ostacoli eventualmente riscontrati nella sua applicazione).

2^ fase: giudiziaria

Una volta individuato il luogo ove il minore è stato portato e, se del caso, prese o fatte prendere le misure cautelari atte ad impedire una nuova fuga; una volta esperito, invano, il tentativo di conciliazione di cui si è detto, l'Autorità Centrale trasmetterà gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, facendo, se del caso, contemporaneamente richiesta all'Ufficio di Servizio Sociale per Minori (USSM) di effettuare la relazione socio-ambientale di cui prima si è detto, chiedendone l'inoltro diretto al Tribunale minorile e l'invio di una copia per conoscenza all'Autorità Centrale. Ciò in ottemperanza all'art. 7 della citata legge 64/94, che individua il titolare dell'azione di restituzione proprio nel Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (PMM), il quale richiederà con ricorso in via d'urgenza al Tribunale l'ordine di restituzione o, se del caso, il ripristino del diritto di visita. Non appena ricevuti gli atti, il Tribunale per i Minorenni (TM), effettuati, se del caso, i necessari accertamenti, fissa con decreto un'udienza in camera di consiglio ed emette una decisione entro 30 giorni dalla data in cui è stata inoltrata la richiesta del PMM (articolo 7 legge 64/94).

Evidentemente, il termine di 30 giorni ha natura semplicemente ordinatoria, non potendosi accollare alla parte richiedente il rimpatrio una decadenza dall'azione a causa dell'eventuale ritardo nella decisione da parte del TM, il che avverrebbe se il termine di 30 giorni fosse considerato di carattere perentorio, comportante, come tale, una decadenza dal diritto all'azione di rimpatrio. L'udienza in camera di consiglio si svolge alla presenza del PMM e del genitore che ha effettuato la sottrazione.

La presenza della parte richiedente non è obbligatoria; tuttavia, se lo desidera, essa può intervenire e chiedere di essere ascoltata. L'Autorità centrale adita, infatti, provvede ad informare l'omologa autorità circa la data dell'udienza fissata dalla competente Autorità giudiziaria, per l'Italia – come detto – il Tribunale per i Minorenni. Viene portato a conoscenza, per i casi passivi, che le ragioni del richiedente saranno rappresen-

tate innanzi al Tribunale competente dal Pubblico Ministero, nel superiore interesse del minore, e che comunque, ove si ritenga opportuno, il ricorrente ha la facoltà di partecipare a tale udienza, a proprie spese, e – come detto in precedenza – di chiedere di essere sentito. Qualora il ricorrente abbia intenzione di partecipare all'udienza, l'Autorità centrale chiede se è necessaria la presenza di un interprete al fine di darne comunicazione al Tribunale competente.

Essendo questa, come detto, una fase prettamente giudiziaria il compito dell'Autorità centrale rimane più sullo sfondo, pur essendo impegnata in un'opera di raccordo tra le diverse istituzioni e parti (comunicazioni tra le parti, avvisi, traduzione dei vari documenti). Nel corso dell'udienza il sottrattore può adottare varie linee di difesa in relazione alle eccezioni all'obbligo di ordinare il rimpatrio del minore previste dall'art. 13 della Convenzione. Oltre che sull'ipotesi precedentemente descritta della opposizione al ritorno da parte del minore stesso, qualora egli abbia raggiunto un'età e un grado di maturità tali che sia opportuno tenere conto del suo parere, tali eccezioni si fondano sulle seguenti previsioni:

a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui il minore era affidato non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato rientro;

b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L'Autorità giudiziaria, nel valutare le eccezioni al principio dell'immediato ritorno, dovrebbe tenere conto anche delle informazioni che possono fornire l'Autorità Centrale o ogni altra Autorità competente dello Stato di residenza del minore riguardo alla sua situazione sociale ed ambientale, senza disporre indagini o conferire incarichi peritali.

Conclusi gli eventuali accertamenti sulle eccezioni di cui si è detto e sentito il PMM, il Tribunale per i Minorenni emette un decreto che accoglie o rigetta l'istanza di restituzione. Il decreto è immediatamente esecutivo e impugnabile soltanto con ricorso in Cassazione: anche la mancata previsione del grado di appello è in funzione delle esigenze di celerità, così come la previsione che la proposizione del ricorso per Cassazione non sospende l'esecuzione del decreto, come si vedrà affrontando la fase di revisione.

3^ fase: revisione

Questa fase, peraltro solo eventuale, concerne le impugnazioni ammesse avverso il decreto del TM che ha deciso o rifiutato il rientro del minore.

A differenza di altri Stati che hanno previsto tre gradi di giudizio, l'Italia prevede solo due gradi, essendo il decreto del TM solo ricorribile per Cassazione (articolo 7 della legge 64/94).

Come già detto, tale scelta è stata fatta in nome delle esigenze di celerità della procedura che giustificano anche l'immediata eseguibilità del decreto del TM nonostante che sia stato proposto ricorso per Cassazione.

La fase della revisione, peraltro, non essendo prevista dalla Convenzione, si pone al di fuori di essa, il che la rende praticamente priva di ogni utilità pratica. Invero, a prescindere dai tempi lunghi necessari alla definizione del procedimento in Cassazione che già di per sé possono scoraggiare la parte soccombente in un giudizio che abbia ad oggetto il rimpatrio del minore, l'eventuale annullamento del decreto del TM, proprio per il fatto che l'impugnazione si pone al di fuori della Convenzione, non può giuridicamente impegnare uno Stato estero, che non avrebbe quindi alcun obbligo di uniformarsi

alla eventuale sentenza di annullamento della Suprema Corte. Supponiamo, per esempio, che il TM abbia ordinato il rientro del minore nello Stato estero dal quale era stato trasferito illecitamente e che il genitore (italiano) soccombente faccia ricorso e lo vinca, con conseguente annullamento del decreto del TM. Nonostante ciò, il minore non rientrerà in Italia per il solo effetto dell'annullamento in quanto il Paese estero non avrà l'obbligo di adeguarsi alla sentenza della Corte non essendo ciò previsto dalla Convenzione; inoltre, secondo il Paese estero, il minore non avrebbe mai dovuto essere portato in Italia, ritenendo il suo allontanamento illegittimo ai sensi della Convenzione. Il solo effetto positivo dell'annullamento è che esso può essere il presupposto per rinnovare la richiesta di rimpatrio.

Allo stato attuale delle cose è pertanto sostanzialmente inutile la proposizione del ricorso per Cassazione.

4^A - la fase di esecuzione

Nel caso che il decreto del Tribunale per i Minorenni abbia disposto il ritorno del minore nel suo paese di abituale residenza, si apre l'ultima fase della procedura, che dovrà portare alla effettiva riconsegna del minore al genitore, ente o istituzione cui era stato sottratto.

Non esiste una fase di esecuzione distinta da quella di merito: le due fasi procedono senza soluzione di continuità ed in entrambe vi è intervento del servizio sociale territoriale che provvede alla predisposizione ed erogazione di servizi concernenti gli interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

Il giudice dell'esecuzione usufruisce di spazi di discrezionalità, ma solo in ordine alle modalità dell'esecuzione, e non anche in ordine alla opportunità che l'esecuzione si faccia, in quanto gli è impedito di riesaminare il merito.

La legge 64/94 affida esplicitamente l'esecuzione del decreto, immediatamente esecutivo, al Procuratore minorile, che può avvalersi eventualmente dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. La difficoltà e la peculiarità di interventi di esecuzione di decreti è ben nota agli operatori di detti servizi. Si tratta di una fase di attuazione di un dispositivo il cui centro è il minore. Sarebbe quindi auspicabile, per rendere il meno traumatico possibile il distacco dal minore e il suo trasferimento, una preparazione di tutti gli interessati, iniziative di persuasione del sottrattore o di convincimento al fine di preparare il trasferimento. Sembra soprattutto importante evidenziare, anche in questa fase, la necessità dell'ascolto del minore e preparazione dello stesso: minore che è il destinatario del provvedimento e che, in quanto tale, deve esserne protagonista, anche attraverso l'informazione circa ciò che sta avvenendo, il modo del trasferimento ecc.

Indubbiamente, creare uno spazio di interazione con il minore per renderlo partecipe degli avvenimenti, costruire con i suoi genitori – anche se in conflitto – un programma di trasferimento è qualcosa che prevede specifica formazione e competenze unitamente a capacità personali.

In caso di difficoltà nell'esecuzione, il PMM, se esse si fondano su motivi seri ed argomenti validi, potrà chiedere al TM l'emissione di provvedimenti che rimuovano tali difficoltà; se ritiene, invece, che le difficoltà siano solo strumentali da parte del genitore obbligato alla restituzione del minore, potrà chiedere al TM l'integrazione del provvedimento con l'emanazione di disposizioni più cogenti e potrà, se vi saranno le condizioni, denunciare anche penalmente il genitore inottemperante ai sensi dell'articolo 650 c.p. per inosservanza di una disposizione di un'autorità giudiziaria.

Nella casistica dei fascicoli trattati dall'Autorità Centrale italiana si ritrovano diversi casi riguardo ai quali il PMM, pur nell'obbligatorietà dell'esecuzione dell'ordine di rientro, ha tentato di

organizzare con il genitore sottrattore e con l'ausilio dei servizi minorili, un programma che rendesse il meno traumatico possibile il rientro del minore nel Paese di abituale residenza, per esempio, per fargli terminare l'anno scolastico in corso o per lasciarlo abituare all'idea di un nuovo radicale cambiamento delle sue abitudini, amicizie e frequentazioni: il più delle volte, però, si è trovato costretto ad interrompere tali programmi proprio a causa dell'insistenza dell'altro genitore che, tramite l'Autorità Centrale del suo Paese, ha fatto pressioni al solo scopo di avere immediatamente riconsegnato il figlio, anche a costo di fargli perdere l'anno scolastico o, comunque, di sradicarlo il più presto possibile dal suo nuovo ambiente, senza alcuna preoccupazione per i danni psichici che il minore avrebbe potuto subire per questo.

In altri casi, invece, l'opera di intervento del PMM e quella di mediazione dei servizi minorili, supportati anche dalla buona partecipazione dei due genitori, ha prodotto delle esecuzioni di provvedimenti di rientro mirabilmente in linea con il vero interesse del minore, grazie anche alla fattiva collaborazione tra l'Autorità Centrale italiana e quella estera.

In un caso, ad esempio, il provvedimento di rientro non si era potuto eseguire immediatamente a causa della decisa opposizione del minore, di anni otto, a ritornare con la madre nel Paese estero. Di fronte alla ostinazione del bambino, il Servizio sociale minorile interessato aveva riferito in relazione che sarebbe stato opportuno effettuare opera di mediazione tra i due genitori e il minore affinché quest'ultimo fosse messo in condizione di affrontare un nuovo cambiamento senza sentire di dover, nuovamente, abbandonare uno dei genitori.

Il PMM, sospesa momentaneamente l'esecuzione, comunicava ciò all'Autorità Centrale italiana che contattava quella estera affinché, a sua volta, facesse presente alla madre la necessità che anche lei partecipasse ad un programma di incontri con l'ex coniuge ed il bambino, in modo da poterlo abituare all'idea del nuovo cambiamento.

La madre si dimostrava immediatamente disponibile, per cui venivano subito organizzati degli incontri tra i due ex coniugi ed il bimbo, alla fine dei quali egli recedeva dal suo rifiuto di tornare nel Paese estero.

Il padre, pertanto, lo consegnava spontaneamente alla madre, che faceva ritorno al suo Paese.

Con comunicazione successiva, l'Autorità Centrale estera faceva sapere che il bimbo si era perfettamente riambientato nel Paese estero e manteneva i rapporti con entrambi i genitori.

Il caso sopra descritto sembra emblematico: anche in caso di esecuzione forzata, se tutti i soggetti intervenienti (nella fattispecie, le Autorità Centrali ed i Servizi minorili) hanno veramente come obiettivo il rispetto del superiore interesse del minore, si possono evitargli traumi violenti, specialmente se i genitori sanno collaborare senza isterismi o inutili ostili rivendicazioni.

In un altro caso in cui una minore doveva essere restituita alla madre in un Paese estero, il TM, data la personalità del padre che doveva effettuare la riconsegna che faceva temere che egli, una volta conosciuto il provvedimento, potesse nuovamente sottrarre la bambina, emetteva un decreto con il quale delegava per l'esecuzione l'USSM italiano in accordo con il servizio sociale del Paese estero. I due uffici di servizio sociale prendevano accordi, in seguito ai quali la minore veniva accompagnata ad una città di frontiera tra i due Stati e riconsegnata alla madre previamente contattata dai servizi sociali del Paese estero. Anche questo caso può ritenersi significativo dal punto di vista dell'importanza della collaborazione tra tutti gli organi che intervengono nell'esecuzione, e, a maggior ragione, i servizi

sociali minorili. Numerosi altri casi hanno trovato felice conclusione nel senso sopra descritto. Tuttavia, molto numerosi sono anche i casi in cui la restituzione non solo non avviene spontaneamente, ma anzi si verificano altre fughe del genitore obbligato alla restituzione. Forse sarebbe opportuno intervenire preventivamente piuttosto che dover poi effettuare affannose ricerche che non possono poi che sfociare, se positive, in una restituzione del minore tramite la forza pubblica, con conseguenze chiaramente negative per il minore. Per esempio, potrebbe essere opportuno, ogni qual volta sia stato instaurato un procedimento ai sensi della Convenzione, ritirare in via preventiva il passaporto del genitore sottrattore e, se del caso, anche emettere un decreto di divieto di espatrio anche se non vi è reale pericolo di fuga, tanto più che in pendenza del procedimento il genitore non ha alcuna ragione di lasciare il Paese. Si potrebbe anche prevedere una fattispecie sanzionatoria che possa fungere da deterrente per il genitore che non riconsegna il minore spontaneamente, come avviene in altri Paesi, onde cercare di limitare il pregiudizio per il minore.

DIRITTO DI VISITA

Come precedentemente si è accennato, la Convenzione intende tutelare anche l'esercizio e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita. Per quanto tale tutela venga dalla Convenzione trattata in maniera marginale, tuttavia si ritiene utile riferirne in poche parole. Prima di tutto è necessario riconoscere che la Convenzione non vuole stabilire una regolamentazione esaustiva del diritto di visita, il che avrebbe senza dubbio travalicato gli scopi della Convenzione. Di fatto, anche se l'attenzione prestata al diritto di visita risponde alla convinzione che esso deve essere il corollario normale del diritto di affidamento, al livello degli scopi convenzionali è sufficiente assicurare la cooperazione delle Autorità Centrali per quanto riguarda o la sua organizzazione o la protezione del suo esercizio effettivo. Come si è appena indicato, l'articolo poggia nel suo insieme sulla cooperazione fra Autorità Centrali.

L'organizzazione e la protezione dell'esercizio effettivo del diritto di visita sono quindi sempre considerate dalla Convenzione come una funzione essenziale delle Autorità Centrali. In tal senso, il primo comma sancisce due punti importanti: da un canto la libertà dei privati di adire l'Autorità Centrale di loro scelta; dall'altro, l'oggetto della domanda indirizzata all'Autorità Centrale può essere o l'organizzazione di un diritto di visita, cioè la sua determinazione, o la protezione dell'esercizio di un diritto di visita già stabilito. Ora, soprattutto quando la domanda riguarda l'organizzazione del preteso diritto, o quando il suo esercizio si scontra con l'opposizione del detentore dell'affidamento, molto spesso si imporrà il ricorso a procedure legali; a tal fine, il terzo comma dell'articolo considera la possibilità per le Autorità Centrali di avviare o di favorire tali procedure, o direttamente o tramite intermediari.

I problemi affrontati nel secondo comma sono di natura molto diversa. Si tratta di assicurare l'esercizio pacifico del diritto di visita senza che si metta in pericolo il diritto di affidamento. In tal senso, questa disposizione contiene elementi importanti per raggiungere tale obiettivo. Al centro stesso della soluzione prospettata bisogna collocare, ancora una volta, la cooperazione fra Autorità Centrali, una cooperazione che vuole sia facilitare l'esercizio del diritto di visita che garantire l'adempimento di ogni condizione alla quale fosse sottoposto tale esercizio.

Fra i mezzi concreti per assicurare l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 21 ne cita solo uno, quanto segnala che l'Autorità Centrale deve cercare di "rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di tali diritti": ostacoli che, in particolare, possono essere legali o derivanti da eventuali responsabilità di

tipo penale. Il resto è lasciato alla cooperazione fra Autorità Centrali, considerata come il metodo migliore per ottenere che le condizioni imposte all'esercizio del diritto di visita siano rispettate. Questo rispetto, infatti, costituisce per l'affidatario l'unica garanzia che un tale esercizio non pregiudicherà i suoi diritti. Sul punto di sapere come le Autorità Centrali organizzeranno questa cooperazione al fine di assicurare il carattere "pacifico" dell'esercizio di un diritto di visita, la Convenzione non fa esempi, in quanto avrebbero potuto essere interpretati restrittivamente. Si può quindi citare, a titolo puramente indicativo, che è opportuno evitare che il minore figuri sul passaporto del detentore del diritto di visita e, in caso di visita "oltre frontiera", che sarebbe utile che questi prenda l'impegno, davanti all'Autorità Centrale dello Stato di residenza abituale del minore, di restituirlo ad una data precisa indicando il o i luoghi in cui ha intenzione di abitare col minore. Una copia di tale compromesso verrebbe, in seguito, trasmessa sia all'autorità Centrale della residenza abituale del titolare del diritto di visita, che a quella dello Stato in cui ha dichiarato che soggiognerà col minore. Ciò permetterebbe di conoscere in ogni momento la localizzazione del minore e di avviare la procedura per assicurare il suo ritorno, non appena scaduto il termine fissato. Evidentemente, nessuna delle misure prospettate può, da sola, assicurare l'esercizio corretto del diritto di visita; in ogni modo non si ritiene che la Convenzione potesse andare oltre: le misure concrete che potranno adottare le Autorità Centrali interessate dipenderanno dalle circostanze di ogni fattispecie e dalla capacità di agire riconosciuta ad ogni Autorità Centrale.

Di palese evidenza, proprio per quanto sopra descritto, è la possibilità di sostegno che le Ambasciate e i Consolati italiani all'estero possono fornire al cittadino italiano per dargli la possibilità di un regolare esercizio del diritto di visita che gli sia stato eventualmente riconosciuto da un provvedimento giudiziario, anche in considerazione del fatto che l'Italia non ha possibilità di incaricare all'estero altri intermediari. Soprattutto, potranno essere utili gli interventi degli Uffici diplomatici per svolgere una proficua opera di mediazione nei casi di accesa conflittualità tra i genitori oppure nei casi in cui, per l'esercizio del diritto di visita, sia necessario l'intervento della locale Autorità Giudiziaria, come avviene generalmente in tutti i casi in cui la regolamentazione del diritto di visita sia fondata su un provvedimento giudiziario emesso da un giudice dello Stato in cui si trova il minore. Il sostegno al connazionale potrà eventualmente anche essere di tipo logistico o di assistenza legale, qualora questa sia necessaria per l'esercizio del diritto. Per chiudere sull'argomento deve riconoscersi, comunque, che il diritto di visita è tutelato dalla Convenzione con scarsa efficacia, anche a causa delle difficoltà inerenti all'eventuale esecuzione coattiva di un provvedimento giudiziario che abbia riconosciuto tale diritto. Proprio per questo è attualmente in corso presso l'Ufficio Permanente dell'Alta Conferenza di Diritto Internazionale privato de L'Aja un tentativo di revisione del dettato convenzionale proprio per quanto riguarda l'articolo 21, che tratta del diritto di visita. In questa ottica, l'Ufficio Permanente ha anche inviato delle direttive agli Stati contraenti, esortandoli, qualora ritenuto utile o necessario, a modificare i propri ordinamenti giuridici interni per una più efficace tutela del diritto de quo. Si ritiene, tuttavia, che forse la strada migliore da intraprendere anche in questo campo sia quella della stipula di accordi bilaterali tra i singoli Stati, siano essi aderenti o non aderenti alla Convenzione.

Dr. Pietro Lo Re

Dirigente della Segreteria delle Autorità Centrali

La sottrazione internazionale dei minori: prassi operative

Nel caso delle sottrazioni internazionali, l'intervento professionale dei servizi minorili è per lo più meramente esecutivo, vissuto dagli stessi con tensioni e conflittualità per le modalità operative da "atto dovuto", in contrasto con i fondamentali principi deontologici

La sottrazione internazionale del minore ha acquisito, negli ultimi anni, un rilievo del tutto particolare in coincidenza con la semplificazione delle formalità necessarie per attraversare le frontiere di molti Stati, con il continuo incremento delle unioni tra persone di diversa nazionalità, a cui fa seguito il complesso problema dell'affidamento dei figli minori quando la comunione tra coniugi, spesso di cultura e di religioni diverse, viene meno.

Il prevalente interesse del minore a ripristinare con celerità la situazione socio-affettiva precedente alla sottrazione stessa è spesso vincolato dai lunghi tempi propri delle procedure giudiziarie. In caso di eccessivi ritardi dei relativi provvedimenti, infatti, la situazione creata in seguito alla sottrazione, verrebbe a stabilizzarsi divenendo residenza abituale del minore quella del genitore sottraente, il quale ne sarebbe così favorito, consolidando di fatto una posizione a lui vantaggiosa ai fini dell'affidamento e della custodia.

Da un punto di vista operativo l'Autorità Centrale italiana -nel momento in cui riceve una istanza da un altro Paese aderente alla Convenzione- si fa promotrice presso la competente Procura della Repubblica per i Minorenni di una procedura intesa alla definizione delle richieste dinanzi al Tribunale per Minorenni del luogo in cui si trovava il minore. Il Tribunale decide con decreto. L'esecuzione delle decisioni stesse è curata dalla Procura della Repubblica che si avvale, di concerto con l'Autorità Centrale, dei servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia.

Al Tribunale si sottopone un caso, un caso giudiziario. Gli operatori del servizio sociale di cui pure il Tribunale per i Minorenni si avvale hanno di fronte persone coinvolte e prima di affrontare il caso l'operatore minorile deve trattare con dei soggetti (non solo il minore, ma anche e soprattutto i genitori) che stanno affrontando una situazione di grossa difficoltà; innanzitutto perché un procedimento giudiziario inizia evidentemente in un contesto di crisi, ma anche perché le parti si trovano ad assumere il ruolo di protagonisti in un gioco di cui non conoscono -o conoscono molto male- le regole.

Sicuramente non siamo in grado di valutare fino in fondo le conseguenze a volte gravi, a volte irreversibili che alcuni provvedimenti giurisdizionali provocano nei minori: per quello che queste decisioni contengono, per quello che non contengono, per il modo con il quale vengono eseguite. Nel caso delle sottrazioni internazionali, l'intervento professionale dei servizi minorili è per lo più meramente esecutivo, vissuto dagli stessi con tensioni e conflittualità per le modalità operative da "atto dovuto", in contrasto con i fondamentali principi deontologici. Spesso, cioè, è richiesto un intervento che non prevede una fase conoscitivo-trattamentale, preparatoria a quella esecutiva vera e propria. Letteratura e giurisprudenza in materia minorile declamano sempre il minore come soggetto di diritti, ma spesso lo è solo a parole e non considerando che l'interesse preminente è quello del minore ed è l'interesse di quel bambino particolare e non di un altro, ed anche in riferimento allo stesso minore, l'interesse evidentemente può variare, variando le circostanze.

Ai fini della "consegna" e della "restituzione" del bambino, gli operatori minorili si trovano sovente a lavorare hic et nunc sul genitore che ha sottratto il minore per fargli prendere coscienza che egli, pur nella lontananza fisica, può conservare una sua validità nel mondo psicologico del figlio, può conservare una sua autostima senza doverla fondare sulla denigrazione del coniuge, sulla cancellazione di quest'ultimo; per tentare di fargli assimilare l'idea che si posso-

no rompere i legami coniugali affettivi, oltre che giuridici, senza che questo comporti la rottura dei legami genitoriali.

Tutto ciò in un clima di alta tensione emotiva, dove si percepiscono da parte dei genitori risentimenti incontrollabili, bisogni imperiosi di rivincita; da parte del bambino confusione, conflittualità, bisogno di radicarsi in un rapporto che non sia finituro, specie se vissuto lungo interazioni felici e strutturanti.

In un contesto così altamente problematico gli strumenti di cui l'operatore minorile dispone non sono sempre utili, spesso non sono utilizzabili, normalmente non sono sufficienti per affrontare e gestire la situazione; anche perché spesso intervengono attori altri, che pur avendo un ruolo marginale nella scena in realtà esasperano la conflittualità, ostacolando il lavoro professionale "in corso d'opera", e pur se del tutto irrilevanti ed ininfluenti rispetto alla serenità nell'approccio al lavoro, rappresentano per l'operatore un "vociare" molesto e dimentico, altresì, delle minimali regole di rispetto a chiunque dovute: anche ad un assistente sociale.

La collaborazione con l'ufficio minori della Questura è sempre stata feconda e significativa: frutto di un'azione congiunta di raccordo e coordinamento consolidati. La figura-presenza del personale suddetto, pur rimanendo sullo sfondo riveste un ruolo di assicurazione e vigilanza. Le criticità evidenziate richiedono tuttavia una positività, che auspica innanzitutto una collaborazione sempre più ampia dell'Autorità Giudiziaria procedente con i servizi, anche quelli territoriali in raccordo con quelli dell'Amministrazione della Giustizia: se si vuole realmente tutelare la "specificità" dell'interesse del minore, quest'ultimo non può essere considerato avulso dal suo contesto sociale (storico), familiare e ambientale: essendo la tutela dell'interesse del minore precisamente fissata e garantita dal riconoscimento del suo essere parte del suo ambiente e dalla considerazione del suo interesse come soggetto inserito in una rete di relazioni. L'intervento veramente qualificante dei servizi si sostanzia in un intervento di rapporto/sostegno, in un'opera di coscientizzazione e mediazione che consenta alle parti di ridurre le proprie aspettative di ottenere soddisfazione piena ed immediata, che le aiuti a superare le frustrazioni di fronte ad un provvedimento giurisdizionale che possono non condividere, che le instradi sulla gestione del "dopo", cioè nella nuova situazione creata dal provvedimento stesso. L'epilogo della vicenda processuale non segna certamente la fine della crisi personale delle parti e spesso il "dopo sentenza", evidenzia difficoltà e problematiche di cui la legge non si fa carico. Sarebbe auspicabile sempre una presenza attiva dei Servizi, non solamente all'atto della mera esecuzione materiale dei provvedimenti, ma anche e soprattutto nella determinazione della modalità e nella gestione concreta dell'intera vicenda.

Il coinvolgimento del Servizio Sociale Internazionale potrebbe garantire una funzione di raccordo tra servizi sociali, autorità giudiziarie ed amministrative delle diverse nazioni, nonché un'attività di verifica e sostegno, mediazione e chiarificazione di comportamenti legati a contesti culturali e normativo-giuridici spesso assai lontani tra loro, evitando che paradossalmente, venga penalizzata la "parte" il cui paese ha recepito norme più attuali e garantiste.

Giuseppina Introcaso

Assistente sociale C3 presso il Servizio Sociale per i Minori - Catanzaro

INQUADRAMENTO STATISTICO DEL FENOMENO DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MINORI

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri per area geografica

Area geografica	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Europa	84	96	105	125	68	92	103
Americhe	58	75	84	95	37	37	39
Mediterraneo e M.O.	20	27	35	39	23	17	19
Africa Sub-sahariana	8	9	10	13	5	6	5
Asia e Oceania	11	13	12	15	11	11	14
Totale	181	220	246	287	144	163	180

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri per area geografica - Europa

Paese	2000	2001	2002	2003	2004	2005	di cui nuovi	2006	di cui nuovi
Albania	2	2	1	2	-	-	-	-	-
Austria	4	4	3	7	2	4	2	4	-
Belgio	4	4	5	2	1	2	1	2	-
Bosnia-Herzegovina	-	3	2	2	-	-	-	-	-
Croazia	4	4	4	3	1	1	-	2	1
Danimarca	2	3	2	4	2	2	-	2	-
Estonia	-	1	1	2	1	1	-	1	-
Federazione Russa	2	1	1	7	7	8	1	8	-
Finlandia	2	2	2	3	1	2	1	2	-
Francia	7	8	9	6	4	4	-	6	2
Germania	16	17	21	16	8	10	1	10	2
Grecia	2	2	2	2	1	1	-	1	-
Irlanda	3	3	4	2	-	-	-	-	-
Islanda	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Lettonia	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Malta	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Norvegia	-	-	-	2	1	2	-	2	-
Paesi Bassi	3	3	2	3	-	1	1	2	1
Polonia	5	5	5	10	9	10	1	12	3
Portogallo	1	2	3	3	1	1	-	1	-
Regni Unito	5	5	5	6	1	2	1	2	-
Repubblica Ceca	3	3	5	8	5	10	1	10	1

Romania	2	2	5	6	4	4	-	5	2
San Marino	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Serbia e Montenegro	2	1	1	1	-	-	-	-	-
Slovenia	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Slovacchia	3	4	3	4	-	-	-	2	2
Spagna	2	3	4	8	5	7	2	6	-
Svezia	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Svizzera	7	7	8	5	6	6	-	5	-
Turchia	-	1	1	2	3	3	-	3	-
Ucraina	-	1	2	1	2	6	5	10	4
Ungheria	1	4	4	4	-	2	2	2	-
Totale d'area	84	96	105	125	68	92	22	103	18

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri per area geografica - Americhe

Paese	2000	2001	2002	2003	2004	2005	di cui nuovi	2006	di cui nuovi
Argentina	6	7	7	8	4	5	-	4	-
Bolivia	2	2	2	2	-	-	-	-	-
Brasile	9	11	8	12	2	3	2	2	-
Canada	2	2	2	2	1	-	-	-	-
Cile	3	3	4	4	1	1	-	2	1
Colombia	4	3	4	5	3	2	-	3	1
Costarica	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Cuba	-	4	6	1	-	1	1	1	1
Ecuador	1	1	2	2	-	-	-	-	-
Guatemala	1	1	1	1	1	1	-	1	-
Messico	5	6	8	8	4	5	1	3	-
Nicaragua	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Perù	1	1	1	1	1	1	-	4	3
Repubblica Dominicana	2	3	1	6	4	6	1	5	-
Stati Uniti d'America	19	26	31	33	11	9	-	11	2
Uruguay	-	-	1	2	2	2	-	2	-
Venezuela	2	4	5	6	2	-	-	-	-
Totale d'area	58	75	84	95	37	37	5	39	8

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri per area geografica - Mediterraneo e Medio Oriente

Paese	2000	2001	2002	2003	2004	2005	di cui nuovi	2006	di cui nuovi
Algeria	1	1	2	2	2	2	1	2	-
Egitto	3	5	4	10	7	2	-	1	-
Giordania	2	2	1	1	2	1	-	1	-
Iran	-	-	-	2	1	1	-	1	-
Iraq	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Israele	-	1	2	2	-	-	-	-	-
Líbano	2	4	5	4	2	3	1	3	-
Líbia	2	2	2	1	-	-	-	-	-
Marocco	5	6	9	6	1	1	-	2	1
Siria	3	3	4	3	1	1	-	1	-
Tunisia	2	3	6	7	6	5	-	7	2
Totale d'area	20	27	35	39	23	17	2	19	3

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri per area geografica - Africa sub-sahariana

Paese	2000	2001	2002	2003	2004	2005	di cui nuovi	2006	di cui nuovi
Capoverde	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Costa d'Avorio	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Etiopia	1	1	2	2	-	-	-	-	-
Kenya	1	-	1	2	-	-	-	-	-
Mauritania	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Mauritius	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Mozambico	-	-	-	-	1	1	-	1	-
Nigeria	1	1	1	-	1	2	1	2	-
Senegal	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Sudafrica	2	2	2	4	1	1	-	-	-
Swaziland	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tanzania	-	1	1	2	1	1	-	1	-
Totale d'area	8	9	10	13	5	6	1	5	-

Sottrazione internazionale di minori italiani: casi pendenti presso il Ministero degli Affari Esteri per area geografica - Asia e Oceania

Paese	2000	2001	2002	2003	2004	2005	di cui nuovi	2006	di cui nuovi
Australia	6	7	8	6	4	3	-	4	1
Filippine	2	2	2	-	1	1	1	2	-
Giappone	-	1	1	4	3	2	-	3	1
Kazakistan	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Malaysia	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Repubblica Pop. Cinese	1	1	-	3	1	1	-	1	-
Thailandia	1	2	1	2	2	3	1	3	1
Totale d'area	11	13	12	15	11	11	3	14	3

ELENCO DEGLI STATI PARTNERS DELL'ITALIA
PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DE L'AJA DEL 25 OTTOBRE 1980
(in vigore per l'Italia dal 1° Maggio 1995)
(elenco già aggiornato sino al 1° marzo 2007)

STATI	DATA DI ENTRATA IN VIGORE	STATI	DATA DI ENTRATA IN VIGORE
ARGENTINA	1° giugno 1991	MALTA	1° agosto 2004
AUSTRALIA (Stati australiani e Territori di terraferma)	1° gennaio 1987	MAURITIUS	1° aprile 1997
AUSTRIA	1° ottobre 1988	MESSICO	1° aprile 1997
BAHAMAS	1° aprile 1997	NICARAGUA	1° agosto 2004
BELGIO	1° maggio 1999	NORVEGIA	1° aprile 1989
BELIZE	1° aprile 1997	NUOVA ZELANDA	1° aprile 1997
BIELORUSSIA	1° agosto 2001	OLANDA (per il Regno in Europa)	1° settembre 1990
BOSNIA ERZEGOVINA	1° dicembre 1991	PANAMA	1° aprile 1997
BRASILE	1° agosto 2001	PARAGUAY	1° agosto 2001
BULGARIA	1° agosto 2004	PERU'	1° agosto 2004
BURKINA FASO	1° aprile 1997	POLONIA	1° febbraio 1996
CANADA	1° dicembre 1983	PORTOGALLO	1° dicembre 1983
CILE	1° agosto 1996	(Macao:	1° marzo 1999)
CINA (esclusivamente per la regione di Hong Kong)	1° settembre 1997	PRINCIPATO DI MONACO	1° aprile 1997
CINA (esclusivamente per la regione di Macao)	1° marzo 1999	REPUBBLICA CECA	1° marzo 1998
CIPRO	1° aprile 1997	REPUBBLICA DOMINICANA	1° marzo 2007
COLOMBIA	1° Settembre 2000	REPUBBLICA DI MOLDOVA	1° novembre 1998
COSTA RICA	1° agosto 2001	ROMANIA	1° settembre 2000
CROAZIA	1° dicembre 1991	SAINT KITTS E NEVIS	1° aprile 1997
DANIMARCA	1° luglio 1991	SERBIA – MONTENEGRO	1° dicembre 1991
ECUADOR	1° aprile 1997	SLOVACCHIA	1° febbraio 2001
EL SALVADOR	1° agosto 2001	SLOVENIA	1° aprile 1997
ESTONIA	1° agosto 2004	SPAGNA	1° settembre 1987
FINLANDIA	1° agosto 1994	SRI LANKA	1° agosto 2004
FIGI (ISOLE)	1° novembre 1999	STATI UNITI	1° luglio 1988
FRANCIA	1° dicembre 1983	SUD AFRICA	1° agosto 2001
GUATEMALA	1° agosto 2004	SVEZIA	1° giugno 1989
GEORGIA	1° agosto 2001	SVIZZERA	1° gennaio 1984
GERMANIA	1° dicembre 1990	TRINIDAD E TOBAGO	1° agosto 2004
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	1° agosto 1986	TURCHIA	1° agosto 2000
(Isola di Man:	1° settembre 1991)	TURKMENISTAN	1° agosto 2001
(Isole Cayman:	1° agosto 1998)	UCRAINA	1° marzo 2007
(Isole Falkland:	1° giugno 1998)	UNGHERIA	1° aprile 1997
(Montserrat:	1° marzo 1999)	URUGUAY	1° luglio 2001
(Bermuda	1° marzo 1999)	UZBEKISTAN	1° agosto 2001
GRECIA	1° giugno 1993	VENEZUELA	1° gennaio 1997
HONDURAS	1° aprile 1997	ZIMBABWE	1° aprile 1997
IRLANDA	1° ottobre 1991		
ISLANDA	1° aprile 1997		
ISRAELE	1° dicembre 1991		
LETTONIA	1° agosto 2004		
LITUANIA	1° agosto 2004		
LUSSEMBURGO	1° gennaio 1987		
MACEDONIA (ex Repubblica jugoslava)	1° dicembre 1991		

La Conferenza de L'Aja attraverso il proprio sito: www.hcch.net (http://hcch.e-vision.nl/upload/abductoverview_e.xls) aggiorna periodicamente l'elenco degli Stati membri.

STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA*, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.

* Regolamento CE 2201/2003 non in vigore

Istanze trattate dall'Autorità Centrale italiana ai sensi del Regolamento (CE) 2201/2003

(Periodo 1° marzo 2005 - 1° settembre 2006)

Le istanze pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana nel periodo in esame sono in totale 10; 5 casi attivi* e 5 casi passivi**. Di essi 4 sono stati archiviati e 6 sono tuttora in corso. (Si ritiene opportuno segnalare che per quanto riguarda il riconoscimento in Italia dei provvedimenti emessi all'estero la decisione spetterà alla Corte d'Appello competente per territorio).

I casi sono così suddivisi:

N° 4 archiviati:

1 attivo* per il riconoscimento all'estero del provvedimento italiano sul diritto di visita (archiviato per soprappiù accordo tra le parti);
3 passivi** per la restituzione del minore all'estero. (Una procedura è stata interrotta a seguito della restituzione volontaria del minore; un'altra per soprappiù accordo tra le parti concernente le visite; il terzo è stato archiviato a seguito di rigetto dell'istanza da parte dell'autorità giudiziaria competente).

N° 6 in corso:

4 attivi* per il riconoscimento all'estero di un provvedimento italiano. (Una Ordinanza del Tribunale Civile di Enna relativo al diritto di visita; un provvedimento della Corte d'Appello di Genova sul diritto di visita; una sentenza di separazione giudiziale e affidamento del minore emessa dal Tribunale di Vicenza; una sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia di decadenza della potestà genitoriale).

2 passivi** (un caso per il riconoscimento in Italia di un provvedimento estero sul diritto di visita; l'altro consiste in una richiesta di cooperazione giudiziaria ex art. 56 del Regolamento).

Istanze trattate dall'Autorità Centrale italiana ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980

La elaborazione statistica che segue è a cura del Servizio Statistico del Dipartimento per la Giustizia Minorile

Istanze pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana negli anni dal 2000 al 2006, secondo la tipologia di istanza.

Anni	Esercizio del diritto di visita e di alloggio	Rimpatrio	Totale
2000	41	100	141
2001	26	00	125
2002	26	04	120
2003	24	00	129
2004	32	08	130
2005	21	130	151
2006	27	124	151
Totale	107	744	641

Istanze di rimpatrio pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana complessivamente negli anni dal 2000 al 2006, secondo la fase e il motivo dell'archiviazione. Casi attivi.

Motivi di archiviazione della pratica	Fase di archiviazione					Totale
	Istruttoria	Giudizio	Impugnazione	Esecuzione	in corso	
Art.3 Convenzione de L'Aja	2	54	8	11	0	79
Art.10 Convenzione de L'Aja	0	0	0	1	0	1
Art.13 Convenzione de L'Aja	1	40	11	0	0	52
Art.21 Convenzione de L'Aja	2	0	0	0	0	2
Art.27 Convenzione de L'Aja	0	1	0	0	0	1
Art.20 Convenzione de L'Aja	2	1	0	0	0	3
Art.35 Convenzione de L'Aja	3	0	0	0	0	3
Accordo tra le parti	37	5	1	1	0	44
Impossibilità di rintracciare il minore	4	0	0	0	0	4
Inerzia delle parti	7	0	0	0	0	7
Minore deceduto	1	0	0	0	0	1
Minore in transito	4	0	0	0	0	4
Rientro volontario	76	1	0	3	0	80
Rinuncia	82	0	1	0	0	83
Altro	25	1	0	0	0	26
In corso	0	0	0	0	38	38
Totale	240	109	10	10	38	422

Istanze di rimpatrio pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana complessivamente negli anni dal 2000 al 2006, secondo la fase e il motivo dell'archiviazione. Casi passivi.

Motivi di archiviazione della pratica	Fase di archiviazione					Totale
	Istruttoria	Giudizio	Impugnazione	Esecuzione	in corso	
Art.3 Convenzione de L'Aja	1	74	2	26	0	103
Art.13 Convenzione de L'Aja	1	71	1	0	0	73
Art.21 Convenzione de L'Aja	0	1	0	1	0	2
Art.35 Convenzione de L'Aja	1	1	0	0	0	2
Accordo tra le parti	5	2	0	1	0	8
Impossibilità di rintracciare il minore	14	1	0	0	0	15
Inerzia delle parti	1	0	0	0	0	1
Minore in transito	4	0	0	0	0	4
Rientro volontario	58	2	0	1	0	61
Rinuncia	10	1	0	0	0	11
Altro	14	6	0	0	0	20
In corso	0	0	0	0	13	13
Totale	118	150	3	20	13	322

Istanze pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana nell'anno 2006, secondo la tipologia di istanza ed il numero dei minori coinvolti.

N° minori	Rimpatrio	Esercizio del diritto di visita e di alloggio	Totale
1	01	20	111
2	20	5	94
3	4	2	6
Totale casi	124	27	151

Istanze di rimpatrio pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana nell'anno 2006, secondo la persona responsabile della sottrazione ed il richiedente il rimpatrio del minore.

Richiedente	Responsabile della sottrazione			Totale
	Padre	Madre	Altri	
Padre	0	80	0	80
Madre	26	0	1	27
Altri	1	4	3	8
Totale	27	84	4	114

Istanze di rimpatrio pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana complessivamente negli anni dal 2000 al 2006, secondo il tempo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e la data di archiviazione.

Tempo intercorrente tra istanza e archiviazione	Casi		Totale
	Attivi	Passivi	
<1 mese	30	38	68
1-3 mesi	56	100	156
3-6 mesi	00	100	100
6-9 mesi	72	30	111
9-12 mesi	36	10	46
12-18 mesi	40	0	50
18-24 mesi	18	3	21
2 anni e oltre	24	1	25
In corso	38	13	51
Totale	422	922	744

Lo stato al 31 dicembre 2006
* sinistra e aperte * destra.

Istanze pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana complessivamente negli anni dal 2000 al 2006, secondo la tipologia di istanza e le AA.CC. richieste. Casi attivi*.

AA. CC. richieste	Tipo istanza		Totale
	esercizio del diritto di visita e di alloggio	rimpatrio	
Argentina	2	6	8
Australia	4	0	19
Austria	4	7	11
Belgia	2	12	14
Brasile	2	11	19
Bulgaria	0	1	1
Canada	4	0	19
Cile	0	3	9
Colombia	1	0	10
Costa Rica	1	1	2
Croazia	0	3	9
Danimarca	4	2	6
Ecuador	0	4	4
Finlandia	0	3	9
Francia	8	31	90
Germania	13	40	62
Grecia	0	2	2
Irlanda	2	2	4
Israele	0	5	5
Lettonia	0	1	1
Macedonia	0	2	2
Messico	6	8	14
Moldavia	1	0	1
Norvegia	3	0	9
Olanda	5	16	21
Panama	2	1	9
Perù	0	2	2
Polonia	7	30	40
Portogallo	1	3	4
Regno Unito	0	30	90
Rep. Ceca	4	18	22
Romania	3	18	21
Serbia-Montenegro	0	2	2
Slacchia	2	5	7
Slovenia	0	1	1
Spagna	6	24	90
Stati Uniti	21	50	71
Sud Africa	2	1	9
Svezia	0	3	9
Svizzera	7	14	21
Turchia	1	2	9
Ungheria	4	0	19
Uruguay	0	2	2
Venezuela	1	2	9
Totale	192	422	554

* Casi attivati dall'Autorità Centrale italiana.

Fonte dei dati: Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Istanze pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana complessivamente negli anni dal 2000 al 2006, secondo la tipologia di istanza e le AA.CC. richiedenti. Casi passivi*.

AA. CC. richiedenti	Tipo istanza		Totale
	esercizio del diritto di visita e di alloggio	rimpatrio	
Argentina	8	23	31
Australia	1	6	7
Austria	1	3	4
Belgia	2	13	15
Bielorussia	0	1	1
Brasile	0	3	9
Canada	5	6	11
Cile	1	0	1
Colombia	2	1	9
Croazia	0	1	1
Danimarca	3	1	4
Ecuador	0	2	2
Estonia	0	1	1
Finlandia	0	3	9
Francia	7	25	92
Germania	4	70	74
Grecia	0	2	2
Israele	2	2	4
Lituania	0	1	1
Lussemburgo	1	1	2
Macedonia	0	2	2
Mexico	0	1	1
Messico	1	3	4
Moldavia	0	1	1
Norvegia	0	4	4
Nuova Zelanda	1	0	1
Olanda	0	0	0
Panama	0	2	2
Perù	0	1	1
Polonia	2	16	18
Portogallo	0	5	5
Regno Unito	2	24	26
Rep. Ceca	1	2	9
Romania	4	1	9
Serbia-Montenegro	0	1	1
Slacchia	1	5	6
Spagna	3	10	19
Stati Uniti	3	27	30
Sud Africa	0	2	2
Svezia	0	5	5
Svizzera	6	24	30
Ungheria	3	6	0
Uruguay	0	1	1
Venezuela	1	2	9
Totale	65	922	987

* Casi attivati dalle Autorità centrali estere.

Fonte dei dati: Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Istanze pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana nell'anno 2006, secondo la tipologia di istanza e le AA.CC. richieste. Casi attivi.

AA. CC. richieste	Tipo istanza		Totale
	Esercizio del diritto di visita e di alloggio	Rimpatria	
Argentina	0	1	1
Australia	1	0	1
Austria	0	1	1
Brasile	0	1	1
Canada	1	1	2
Cile	0	1	1
Colombia	0	1	1
Croazia	0	2	2
Danimarca	1	1	2
Ecuador	0	2	2
Francia	1	7	8
Germania	0	5	5
Grecia	0	1	1
Lettonia	0	1	1
Messico	1	1	2
Norvegia	2	0	2
Olanda	1	1	2
Panama	1	0	1
Perù	0	2	2
Polonia	1	11	12
Regno Unito	0	4	4
Rep. Ceca	0	2	2
Romania	1	5	6
Slavoecchia	0	2	2
Spagna	0	5	5
Stati Uniti	4	4	8
Svizzera	0	3	3
Ungheria	0	2	2
Venezuela	1	0	1
Totale	16	67	83

Istanze pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana nell'anno 2006, secondo la tipologia di istanza e le AA.CC. richiedenti. Casi passivi

AA. CC. richiedenti	Tipo istanza		Totale
	Esercizio del diritto di visita e di alloggio	Rimpatria	
Argentina	3	1	4
Austria	0	1	1
Belgio	0	4	4
Bielarussia	0	1	1
Brasile	0	1	1
Canada	0	2	2
Colombia	1	0	1
Francia	1	3	4
Germania	1	10	20
Israele	1	0	1
Lituania	0	1	1
Macedonia	0	2	2
Messico	0	1	1
Moldavia	0	1	1
Norvegia	0	1	1
Olanda	0	1	1
Perù	0	1	1
Polonia	0	6	6
Regno Unito	0	1	1
Repubblica Ceca	0	1	1
Romania	0	1	1
Slavoecchia	1	2	3
Spagna	2	2	4
Stati Uniti	0	1	1
Svizzera	1	3	4
Totale	11	57	68

Istanze di rimpatrio pervenute all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana nell'anno 2006, secondo il tempo intercorrente tra la data di arrivo dell'istanza e la data di archiviazione della pratica.


Tempo intercorrente tra istanza e archiviazione	Casi		Totale
	Attivi	Passivi	
<1 mese	3	8	11
1-3 mesi	7	10	20
3-6 mesi	16	14	30
6-9 mesi	8	6	14
9-12 mesi	3	1	4
in corso	30	0	30
Totale	67	57	124

Le classi si intendono chiuse a sinistra e aperte a destra.

Minori per cui è stata effettuata istanza di rimpatrio all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana nell'anno 2006, secondo l'età alla sottrazione e il sesso.

Età (in anni compiuti)	Sesso		Totale
	Maschi	Femmine	
<1 anno	7	2	9
1 anno	7	6	13
2 anni	0	7	7
3 anni	5	14	19
4 anni	10	0	10
5 anni	4	5	9
6 anni	5	11	16
7 anni	4	5	9
8 anni	5	6	11
9 anni	2	2	4
10 anni	6	5	11
11 anni	5	2	7
12 anni	2	3	5
13 anni	2	0	2
14 anni	1	0	1
15 anni	1	2	3
16 anni	0	1	1
17 anni	0	1	1
n.r.	2	3	5
Totale	77	84	161


Fonte dei dati: Dipartimento per la Giustizia Minorile.



Minori per cui è stata effettuata istanza di esercizio del diritto di visita e di alloggio all'Ufficio dell'Autorità Centrale italiana nell'anno 2006, secondo l'età al momento in cui è stata presentata l'istanza e il sesso.

Età (in anni compiuti)	Sesso		Totale
	Maschi	Femmine	
<1 anno	0	0	0
1 anno	0	0	0
2 anni	2	1	3
3 anni	1	1	2
4 anni	1	1	2
5 anni	0	2	2
6 anni	4	1	5
7 anni	3	1	4
8 anni	2	0	2
9 anni	3	1	4
10 anni	1	0	1
11 anni	1	1	2
12 anni	0	3	3
13 anni	0	2	2
14 anni	0	2	2
15 anni	0	2	2
Totale	18	18	36

Fonte dei dati: Dipartimento per la Giustizia Minorile.



Fonte dei dati: Dipartimento per la Giustizia Minorile.

**Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
Hague Convention of 25.10.1980
on the civil aspects of international child abduction**

**ISTANZA DI RESTITUZIONE
APPLICATION FOR RETURN**

AUTORITA' CENTRALE RICHIEDENTE Requesting Central Authority	AUTORITA' CENTRALE RICHIESTA Requested Central Authority

Concerne il minore che compirà 16 anni il:
Concerns the following child who will attain the age of 16 on:

NOTA: Le seguenti rubriche devono essere compilate nel modo più completo possibile.
NOTE: The following boxes should be completed insofar as possible

**ISTANZA DI RESTITUZIONE
APPLICATION FOR RETURN**

IDENTITA' DEL MINORE Identity of the child			
COGNOME Surname			
NOME Name		SESSO Sex	M ♦ F ♦
DATA DI NASCITA Date of birth		LUOGO DI NASCITA Place of birth	
NAZIONALITA' Nationality			
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			
LUOGO DI RESIDENZA ABITUALE Current address			
RECAPITO TELEFONICO Telephone number			
ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO Last known address			
DESCRIZIONE FISICA Physical characteristics			

IDENTITA' DEL PADRE Identity of the father			
COGNOME Surname			
NOME Name			
DATA DI NASCITA Date of birth		LUOGO DI NASCITA Place of birth	
NAZIONALITA' Nationality		STATO CIVILE Marital Status	
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			
PROFESSIONE Occupation			
DOMICILIO Address			
RECAPITO TELEFONICO Telephone number			

IDENTITA' DELLA MADRE Identity of the mother			
COGNOME Surname			
NOME Name			
DATA DI NASCITA Date of birth		LUOGO DI NASCITA Place of birth	
NAZIONALITA' Nationality		STATO CIVILE Marital Status	
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			
PROFESSIONE Occupation			
DOMICILIO Address			
RECAPITO TELEFONICO Telephone number			

PARTE RICHIEDENTE Requesting party	
PADRE ♦ Father	MADRE ♦ Mother
ALTRI ♦ Other	GENERALITA' DELLA PERSONA O ENTE RICHIEDENTE Particulars of requesting individual or institution
	NOME Surname
	RELAZIONE CON IL MINORE Relationship to the child
	INDIRIZZO Address
	TELEFONO Phone
	RAPPRESENTANTE LEGALE Legal adviser

LUOGO IN CUI DOVREBBE TROVARSI IL MINORE Child's whereabouts	
STATO Nation	
INDIRIZZO COMPLETO Full address	

DATI RELATIVI ALLA PERSONA CHE SI PRESUME ABBAIA SOTTRATTO IL MINORE Information concerning the person alleged to have wrongfully removed the child			
COGNOME Surname			
NOME Name		SESSO Sex	M ♦ F ♦
DATA DI NASCITA Date of birth		LUOGO DI NASCITA Place of birth	
NAZIONALITA' Nationality			
N° PASSAPORTO O ALTRO DOCUMENTO DI IDENTITA' Passport or identification number			
LUOGO DI RESIDENZA ABITUALE			

Current address	
RECAPITO TELEFONICO Telephone number	
ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO Last known address	
DESCRIZIONE FISICA Physical characteristics	

DATI RELATIVI AD ALTRE PERSONE CHE POSSANO FORNIRE INFORMAZIONI Other persons with possible additional information		
COGNOME E NOME Surname and Name	INDIRIZZO COMPLETO Full Address	TELEFONO Phone

MOMENTI, LUOGHI, DATE, CIRCOSTANZE DELLA SOTTRAZIONE Time, place, date and circumstances of the wrongful removal

MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO CHE GIUSTIFICANO LA RICHIESTA Factual or legal grounds justifying the request

PERSONA CUI IL MINORE DEVE ESSERE RESTITUITO E MODALITA' DI RESTITUZIONE Child is to be returned to – and proposed arrangements

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA Attached documents
1. 2. 3. 4. 5.

DATA
Date

**TIMBRO DELL'AUTORITA' CENTRALE
E/O FIRMA DEL RICORRENTE**
Stamp of the central Authority and/or
signature of the applicant

Autorità Centrale Italiana – Via Giulia, 131 – 00186 ROMA (ITALIA)
Italian Central Authority – Via Giulia, 131 – 00186 ROME (ITALY)

Tel. (Ph.): 0039 06 681881
Fax: 0039 06 68808085 - 68807087

L'Affido è un istituto poco noto alle persone comuni; spesso viene ritenuto, erroneamente, un... sottoprodotto dell'Adozione, in ogni caso subordinato e funzionale a quest'ultima.

In realtà l'Affido merita di essere conosciuto e considerato, anche dai non addetti ai lavori, per le proprie autonome e specifiche finalità e funzioni, come importante strumento di socialità.

Mentre l'Adozione tende a sostituire, in via definitiva, una famiglia con un'altra, l'Affido si offre, con grande spirito di altruismo, a scapito di personali pulsioni di genitorialità, semplicemente per affiancare una famiglia in difficoltà, per salvarne la sopravvivenza, per garantire al bambino quel bisogno primario di cure familiari la cui mancanza può produrre danni spesso irreversibili alla personalità del bambino.

Con felice sintesi, è stato detto che l'Affido costituisce "... una famiglia in più su cui contare, per aiutare i bambini in difficoltà a diventare grandi".

Scopo di questo Convegno è fornire informazione, e sperabilmente suscitare un dibattito, in relazione alla situazione normativa vigente, ai possibili, o necessari, cambiamenti, ai problemi reali, alle soluzioni già attuate ed a quelle ipotizzabili.



DISTRETTO 108 TA 2
LIONS CLUB TRIESTE HOST

AFFIDAMENTO MINORILE

STORIA, ATTUALITÀ, PROSPETTIVE

Convegno aperto al pubblico



VENERDÌ 18 MAGGIO 2007
ORE 15.00

TRIESTE
SALA CONFERENZE FRIULIA SPA
VIA LOCCHI, 19



I relatori al convegno di Trieste: da sinistra, Franco Ban, Gianfranco Arnoletti, Francesco Milanese, Melita Cavallo, Arrigo de Pauli, Lino Schepis, Massimiliano Fanni Canelles